




Istruzioni per l'uso ...

diario di bordo sulla costituzione dell'Unione

Colli Marittimi Pisani



a cura di **Mauro Gruppelli** e **Paolo Rossi**



Contributi e ringraziamenti

Il presente volume raccoglie i contributi di:

- **Mauro Gruppelli**, Presidente dell'Unione Colli Marittimi Pisani e Sindaco di Guardistallo
- **Paolo Rossi**, Responsabile Polo Alta Valdera / Unione Valdera

Un ringraziamento agli amministratori:

- **Fabrizio Buchianti**, Sindaco del Comune di Casale Marittimo
- **Federico Lucchesi**, Sindaco del Comune di Castellina Marittima
- **Aurelio Pellegrini**, Sindaco del Comune di Montescudaio
- **Ghero Fontanelli**, Sindaco del Comune di Riparbella

- **David Turini**, Presidente dell'Unione Valdera e Sindaco del Comune di Santa Maria a Monte

Tutto il personale ha contribuito in vario modo alla preparazione del volume condividendo il progetto di sviluppo e costituzione dell'Unione, fornendo suggerimenti e segnalando tutte le inesattezze e gli errori presenti nelle versioni preliminari.

Un ringraziamento particolare a:

- **Filippo Agostini**, Ufficio Segreteria - Comune di Guardistallo
- **Luca Bandini**, Polizia Municipale - Comune di Casale Marittimo
- **Caterina Barni**, Segretario - Comune di Riparbella
- **Massimo Ceccarelli**, Ufficio Tributi - Comune di Guardistallo
- **Silvia Cetti**, Polizia Municipale - Comune di Castellina Marittima
- **Claudia Cosimi**, Ufficio Personale e Tributi - Comune di Castellina Marittima
- **Roberto Cosimi**, Servizio Informatico - Comune di Castellina Marittima
- **Rocco Cusano**, Polizia Municipale - Comune di Montescudaio
- **Elena Franconi**, Ufficio Tributi - Comune di Casale Marittimo
- **Roberta Gigoni**, Segretario - Comune di Guardistallo
- **Andrea Lapini**, Polizia Municipale - Comune di Castellina Marittima
- **Ilaria Luciano**, Segretario - Comune di Castellina Marittima
- **Furietta Manzi**, Servizio Ragioneria - Comune di Casale Marittimo
- **Antonella Martellacci**, Ufficio Personale - Comune di Montescudaio
- **Enrichetta Modesti**, Ufficio Tributi - Comune di Montescudaio
- **Serena Modric**, Ufficio Personale e Tributi - Comune di Riparbella
- **Mauro Polidori**, Polizia Municipale - Comune di Riparbella
- **Monica Regini**, Servizio Ragioneria - Comune di Riparbella
- **Claudio Restifo Olivera**, Ufficio Istruzione - Comune di Montescudaio
- **Paola Salvini**, Ufficio Personale - Comune di Casale Marittimo
- **Giancarlo Simoni**, Ufficio Segreteria - Comune di Castellina Marittima
- **Fulvio Spatarella**, Segretario - Comune di Montescudaio
- **Anna Rita Tarchi**, Servizio Ragioneria - Comune di Montescudaio
- **Franco Torri**, Ufficio Istruzione - Comune di Castellina Marittima
- **Lucia Ulivieri**, Ufficio Ragioneria Personale - Comune di Guardistallo
- **Anna Vittorini**, Polizia Municipale - Comune di Guardistallo

“L'Unione [...] non è altra cosa o non deve essere
altra cosa rispetto ai Comuni come, invece, sono
state e sono le Comunità Montane ed altri Enti
terzi con i loro apparati e le loro funzioni
diverse.

Le Unioni sono strumenti attraverso i quali i
Comuni si riorganizzano, e riorganizzano il
proprio personale ed i propri apparati, i modi
della partecipazione e della decisione politica,
per gestire insieme le funzioni proprie e
conferite. Strumenti attraverso i quali di
ricostruisce una unitarietà politico-
amministrativa di un territorio.”

Mauro Guerra, *Le Unioni di comuni*

Molti borghi e villaggi hanno il nome di Comuni
senza averne la vitalità. Per toglierli
dall'impotenza e dall'isolamento in cui sono e
per collegare meglio l'interesse locale al
generale, si concede ad essi la facoltà di riunirsi
in consorzio per certi servizi comunali, la cui
trascuranza fa reclamare, a danno della libertà
locale, l'ingerenza dello stato.

Francesco Crispi, *Una dichiarazione del 1887*



Indice

Indice.....	5
Lettera aperta ai cittadini	6
La nostra Unione	9
Il supporto dell'Unione Valdera.....	11
Un processo d'innovazione anche per i lavoratori.....	13
Una collaborazione tra Unioni dei Comuni.....	14
Gli obiettivi politici e il quadro istituzionale e funzionale.....	16
Perché una gestione associata.....	20
La condivisione degli obiettivi, dei modelli e degli strumenti	23
I prossimi passi	25
Appendice 1: Slides e strumenti utilizzati.....	30
Appendice 2: Statuto e Convenzioni.....	42
Statuto della Unione Colli Marittimi Pisani	42
Convenzione Servizio Istruzione	52
Convenzione Servizio Polizia Locale.....	55
Convenzione Servizio Tributi	57
Convenzione Servizio Personale	60
Convenzione Servizi Informatici e Telematici	63
Indice delle figure.....	65
Bibliografia e link.....	66

Lettera aperta ai cittadini ...

Lettera aperta ai cittadini da parte dei sindaci di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella

Gentili cittadini,

come avrete avuto modo di apprendere dai vari organi d'informazione, stiamo attraversando un periodo storico delicatissimo e particolarmente difficile. Le misure assunte per far fronte al grave stato di crisi produrranno cambiamenti importanti nel sistema delle istituzioni italiane e conseguentemente anche nei nostri Comuni.

Provvedimenti che mirano a riformare profondamente l'organizzazione degli enti locali e che richiederebbero processi condivisi e partecipati, vengono però imposti dal Governo centrale con modi e tempi che certamente non condividiamo. Misure troppo generiche e poco rispettose dell'autonomia e delle diversità, che creano grande incertezza nell'applicazione e non pochi dubbi e perplessità circa la loro immediata efficacia.

In questo clima di grande confusione dobbiamo muoverci in fretta e trovare soluzioni. I nostri Comuni sono tra quelli che obbligatoriamente devono gestire in forma associata con altri comuni tutte le sei funzioni fondamentali stabilite dalla legge: dall'amministrazione generale a quella finanziaria, la polizia municipale, la viabilità e i trasporti, l'istruzione e l'edilizia scolastica, l'urbanistica, l'edilizia privata, i lavori pubblici e l'ambiente, i servizi sociali.

In poche parole significa tutto o quasi tutto ciò che compete alle nostre Amministrazioni. I tempi imposti sono strettissimi, almeno due funzioni fondamentali sono da associare entro il 31 dicembre prossimo e tutto il resto entro il 31 dicembre 2012.



La necessità di lavorare alla costituzione di Unioni tra comuni come mezzo di ammodernamento, rafforzamento e adeguamento delle strutture attuali per l'erogazione di servizi di migliore qualità e tali da garantire un livello più alto di efficienza ed economicità, era da noi tutti già avvertita da anni, ma non erano certo questi i modi e i tempi con i quali pensavamo di realizzarla.

All'inizio del 2011 abbiamo chiamato a esprimersi i Consigli Comunali, avviando i lavori per la costituzione dell'Unione dei Comuni tra: Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella (inizialmente anche Santa Luce guardava a questo progetto, mentre poi ha scelto di associarsi con altri comuni).

Il processo, necessariamente accelerato, porterà i consigli dei rispettivi comuni a deliberare verso la metà di settembre lo statuto e l'atto costitutivo di questa nuova Unione che sarà denominata: *Colli Marittimi Pisani*. L'Unione dei Comuni è un ente locale, regolata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituita da due o più comuni con un obiettivo chiaro: esercitare in forma associata una pluralità di funzioni di loro competenza. Ciò significa che i singoli comuni si uniscono, non si fondono, e delegano alle unioni dei compiti precisi.

L'Unione avrà un Presidente scelto fra i Sindaci in carica, una Giunta formata dai Sindaci stessi e un Consiglio composto da due consiglieri per Comune eletti nei rispettivi Consigli. Nessuno percepirà compensi.

La costituzione dell'Unione comunale ha lo scopo di realizzare economie di scala nel dimensionare i servizi e detta le condizioni per la sopravvivenza dei piccoli comuni che, pur mantenendo la loro identità, possono associare i servizi al fine di ridurre i costi e le spese fisse di gestione. Più in generale, gli enti collaborando tra loro possono assumere un peso politico più rilevante nei rapporti con i soggetti presenti sul territorio e con i livelli istituzionali superiori.

La sede, indispensabile, sarà provvisoriamente individuata nei locali del Comune di Montescudaio, in località Fiorino; in futuro, sempre nella frazione de Il Fiorino, ne sarà realizzata una nuova e più adeguata.

Per smentire le voci diffuse con troppa superficialità, vogliamo chiarire che i servizi di prossimità (sportelli al pubblico) continueranno a essere garantiti nei rispettivi comuni. Le prime due funzioni associate saranno: istruzione e polizia locale; oltre a queste cominceremo a organizzare parti della più complessa funzione amministrativa e finanziaria quali l'ufficio tributi, l'ufficio personale e lo sportello unico delle attività produttive.

Considerate la novità e la complessità dell'organizzazione, non ci sentiamo di escludere nella fase di avvio disagi e problemi per i cittadini, ma il personale e le amministrazioni coinvolte faranno tutto il possibile per eliminarli o ridurli al minimo.

Il necessario processo di riordino degli enti locali è imposto dal Governo nel momento di peggior crisi economica, in condizione di emergenza e con norme rigide e non sempre praticabili. Tuttavia, nonostante l'incertezza e la confusione, vogliamo affrontare e governare questi cambiamenti con determinazione e convinzione, assumendo gli obblighi come opportunità nella prospettiva futura di organizzare un'amministrazione pubblica più moderna, economica ed efficiente.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare ai Consigli comunali convocati per approvare gli atti costitutivi dell'Unione. Le sedute si terranno in contemporanea, nelle sedi dei cinque Municipi, venerdì 16 settembre alle ore 21

Fabrizio Burchianti

Sindaco del comune di Casale Marittimo

Federico Lucchesi

Sindaco del Comune di Castellina Marittima

Mauro Gruppelli

Sindaco del Comune di Guardistallo

Aurelio Pellegrini

Sindaco del Comune di Montescudaio

Ghero Fontanelli

Sindaco del Comune di Riparbella



La nostra Unione

I Comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella dopo aver sperimentato forme di associazionismo e collaborazione attraverso il coordinamento dei sindaci della Bassa Val di Cecina, nei primi mesi del 2011 hanno deciso di intraprendere un percorso per la costituzione di un'Unione dei Comuni.

Un percorso non semplice in ragione delle resistenze campanilistiche dei territori, dei timori e delle paure delle strutture che avrebbero visto cambiare modelli e paradigmi organizzativi, della normativa che impone processi senza tener conto delle caratteristiche dei piccoli e piccolissimi comuni; insomma di una serie di fattori che hanno fatto sì che siano state poche le amministrazioni che hanno provveduto per tempo ad attivare un processo e una progettazione condivisi delle nuove strutture.

E' di tutta evidenza che, nonostante tutto, anche nel nostro caso il processo poteva prevedere una maggiore articolazione. Certo è che per quanto possibile il percorso intrapreso è stato condiviso con le strutture operative direttamente coinvolte e riteniamo che a conclusione della seconda fase - che sarà articolato lungo tutto il 2012 - la nuova struttura, compatibilmente con i vincoli di bilancio e di spesa che valgono evidentemente anche per le Unioni dei Comuni, saprà fornire migliori e più articolati servizi per il nostro territorio.

Il tema del possibile aumento dei costi è stato, infatti, uno dei cavalli di battaglia di alcune forze politiche che avrebbero preferito forme più leggere - le convenzioni - rispetto all'Unione. Il nuovo *carrozone*, è stato detto, aumenterà i costi e ridurrà i servizi per i cittadini. Noi siamo, inutile dirlo, convinti del contrario e solo il tempo potrà ampiamente dimostrarlo. Certo è che alcuni studi al riguardo, pur evidenziando che le Unioni abbiano un costo, rilevano che a parità di spesa

possono essere forniti un numero maggiore di servizi ai cittadini¹. E l'Unione dovrà, infatti, perseguire obiettivi di pari opportunità per tutti i cittadini, garantendo quindi anche a quelli che abitano nei piccoli e piccolissimi centri i servizi e i livelli professionali offerti ai cittadini che hanno avuto la ventura di abitare i centri più grandi.

La costituzione dell'Unione dei Colli Marittimi Pisani è per i cinque sindaci dei comuni che vi aderiscono forse l'unico modo di garantire un livello adeguato nell'erogazione dei servizi. Per tutti i comuni delle nostre dimensioni, la gestione associata non può essere considerata come obbligo di legge cui adempiere, né tantomeno una penalità cui sottostare nostro malgrado. Le gestioni associate, al contrario, sono forse l'unico modo per garantire l'erogazione di determinati servizi ai nostri cittadini mantenendo sul territorio un presidio di cultura e di democrazia.

Mauro Gruppelli

Presidente dell'Unione e Sindaco del Comune di Guardistallo

¹ Fiorillo Fabio, *Il sistema delle agevolazioni e degli incentivi per le Unioni di Comuni*, in Formiconi Daniele, *Comuni, insieme, più forti! Rinnovamento e semplificazione dell'assetto istituzionale dei Comuni: proposte e riflessioni sulla gestione associata per una migliore qualità ed efficienza dei servizi*, Anci Servizi - EDK, Roma, 2008, p. 117 "Le Unioni cioè hanno un costo. Il recupero di efficienza lo si può osservare considerando il costo del servizio per unità (o per varietà) di prodotto. Se prendiamo come esempio il caso del servizio di Polizia dell'Unione Val D'Aso, si nota come ad un aumento dei costi (+17%), dovuti all'assunzione di un numero maggiore di stagionali, corrisponda un aumento dei turni coperti. Se calcoliamo la spesa per turno coperto al giorno notiamo come questa si riduce notevolmente (da 132 a 79 euro per turno al giorno, cioè -40%). A parità di spesa quindi possono essere forniti un numero maggiore di servizi ai cittadini".

Il supporto dell'Unione Valdera

I territori si sviluppano secondo la qualità del rapporto che si stabilisce tra società civile e amministrazioni pubblica locale; ed è proprio per questo che tutte le direttive europee considerano di fondamentale importanza il ruolo della Pubblica Amministrazione nel perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia che i territori si devono dare.

Quello che è richiesto oggi alla Pubblica Amministrazione Locale è un lavoro straordinario di ammodernamento, per conquistare, insieme con una nuova efficienza, la capacità di fare sistema con le iniziative di tutti i soggetti locali, per proiettarle su scenari più vasti, integrati nelle dinamiche imposte dalla globalizzazione.

L'associazionismo dei comuni, la gestione integrata dei servizi, è una delle strategie che hanno animato in questi anni il processo di riforma della funzione pubblica locale. Qualunque siano i motivi specifici che inducono a realizzare questa o quella gestione associata, che si tratti di funzioni amministrative, di carattere generale, o di specifiche politiche attive, il vero motore delle sperimentazioni è la convinzione della necessità di fare rete, di superare le logiche campanilistiche della piccola dimensione per cercare di costruire risposte e strategie di respiro più ampio.

Su questo terreno, l'esperienza della collaborazione dell'Unione Valdera con la nuova Unione, che ha supportato operativamente alcuni passaggi dei nostri colleghi delle Colline Marittime Pisane, rappresenta un nuovo rafforzamento di queste logiche di rete e di *mutuo soccorso* tra enti locali. La collaborazione, iniziata nella primavera del 2011 e che proseguirà anche nel 2012 (quando cioè i comuni sotto i cinquemila abitanti saranno chiamati a svolgere in modo associata la quasi totalità delle funzioni comunali), siamo sicuri, potrà facilitare un percorso che, soprattutto nei piccoli e piccolissimi enti, anche a causa delle limitate risorse, umane e finanziarie di cui disporre, rischia di diventare una sorta di *missione impossibile*.

Far tesoro delle esperienze e anche degli errori che altri territori hanno fatto, può, infatti, rappresentare un supporto decisivo al fine di raggiungere nei tempi previsti dalla normativa (entro il 2012 i comuni sotto i cinquemila abitanti sono obbligati a gestire in forma associata le sei funzioni fondamentali) i fin troppo ambiziosi obiettivi di riorganizzazione della pubblica amministrazione.

Oggi l'Unione dei Colli Marittimi Pisani è stata avviata con le funzioni della *Polizia Locale*, dell'*Istruzione* e con alcuni segmenti della funzione generale di amministrazione - i *Tributi* e il *Servizio Personale*. Le altre quattro dovranno essere completate entro il 2012 e il laboratorio collaborativo tra le nostre due unioni potrà elaborare modelli e strumenti concreti da mettere a disposizione della pubblica amministrazione locale della nostra regione e del nostro paese e dare un piccolo segnale al bisogno di rinnovamento che tutti attendiamo.

David Turini

Presidente Unione Valdera e Sindaco del Comune di Santa Maria a Monte



Un processo d'innovazione anche per i lavoratori

XXX XXX, XXX XXX, XXX XXXXXX

fp CGIL, CISL/fps, UIL/fpl

Una collaborazione tra Unioni dei Comuni

Nell'aprile 2011 sei piccoli comuni della Bassa Val di Cecina Pisana (per la precisione i comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella e Santa Luce) hanno iniziato un percorso che ha portato alla costituzione dell'Unione dei Colli Marittimi Pisani (il comune di Santa Luce nei mesi successivi è uscito dal progetto aderendo ad altre forme associate).

Dal mese di maggio grazie alla collaborazione tra Unione Valdera e questa nascente Unione, con l'obiettivo di coinvolgere e condividere con tutti i lavoratori il processo di organizzazione del nuovo organismo e di riorganizzazione delle strutture comunali, sono stati attivati dei gruppi di progetto nelle aree del *Servizio Personale, Tributi, Polizia Locale e Istruzione*.

La maggiore difficoltà è stata quella di organizzare i nuovi servizi favorendo l'acquisizione di una nuova consapevolezza, di passare cioè da una visione di singolo ente a una più articolata. Di acquisire cioè una visione sistemica in cui il tutto sia superiore alla somma della parti, in cui il sistema Unione sia più forte e più adeguato agli obiettivi rispetto alle possibilità che possono mettere in campo i cinque singoli enti.

Un percorso quindi non semplice in cui il timore di perdere qualcosa è sempre stato ben presente. Una preoccupazione che riteniamo sia in fase di superamento in ragione degli obblighi normativi che hanno in parte orientato la scelta di costituire un'Unione dei Comuni, ma, soprattutto, della fiducia, di parte degli operatori coinvolti, che attraverso la forma associata si possa lavorare meglio e dare più adeguati servizi ai cittadini.

Le strutture organizzative, nei piccoli e piccolissimi comuni, sono, infatti, un presidio irrinunciabile per la collettività, uno dei pochi ancora indicativi per i cittadini e nei quali gli operatori che vi lavorano sono spesso chiamati a una disponibilità *senza riserve*. Le resistenze e i timori cui accennavamo più sopra non sono quindi legati alla preoccupazione di perdere privilegi, ma derivano soprattutto



dalla preoccupazione di non essere in grado di garantire la stessa qualità di servizi per la collettività. Una qualità che è fatta di conoscenza concreta delle situazioni esistenti e della ricerca delle soluzioni più rispondenti e adeguate allo specifico contesto.

Si temeva, in altre parole, che la nuova struttura, diversamente articolata, potesse perdere i riferimenti con il territorio e con i cittadini, che non riuscisse a costituire una squadra, che prevalesse la semplice sommatoria delle parti.

Il percorso da fare è ancora lungo, certo, e le tappe in calendario per il 2012 sono molte e di non semplice soluzione. La fase di *rodaggio* che nei prossimi mesi attende la nuova struttura potrà servire per preparare tutte le criticità che si potranno riscontrare, ma crediamo che siano molti i segnali che fanno già intravedere la costituzione di una vera e propria squadra di operatori integrati e in futuro maggiormente specializzati, in grado cioè di garantire risposte se non superiori certamente più adeguate alla sempre maggiore complessità che la pubblica amministrazione locale si trova di fronte.

Questo testo testimonia inoltre l'utilità di forme di collaborazione tra istituzioni (nello specifico tra Unione Valdera e la nascente Unione dei Comuni della Bassa Valdicecina Pisana oggi diventata l'Unione dei Comuni dei Colli Marittimi Pisani). Una collaborazione che non è stata solo il trasferimento meccanico di soluzioni e strumenti da un'esperienza consolidata a una nascente. C'è anche questo, certo. Ma anche, come sempre accade quando si ha a che fare con soggetti e strutture vive, si è trattato di affiancare un processo complesso favorendo l'acquisizione, da parte degli operatori della nuova Unione, di un metodo che favorisse il superamento delle resistenze mantenendo al contempo una visione ed una sensibilità che spesso, in strutture più grandi, si sono smarrite.

Paolo Rossi

Responsabile del Polo Alta Valdera dell'Unione Valdera

Gli obiettivi politici e il quadro istituzionale e funzionale

Gli obiettivi politici delle cinque amministrazioni che hanno aderito al progetto di costituzione dell'Unione dei Colli Marittimi Pisani, possono essere sintetizzate lungo le direttrici di adeguatezza dimensionale *per le politiche del territorio e per i servizi al cittadino*, e articolate nei punti che seguono:

- favorire la crescita dell'influenza politica dell'unione rispetto ai singoli comuni;
- sviluppare politiche integrate unitarie nel rispetto delle vocazioni di ciascun territorio, salvaguardando le peculiarità ambientali del territorio e tutelando il patrimonio artistico, paesaggistico, culturale e le tradizioni locali;
- garantire l'adeguatezza dimensionale per la gestione di ambiente, economia, aspetti sociali e migratori;
- perseguire pari opportunità per tutti i cittadini;
- ottimizzare il rapporto tra costi e qualità del servizio;
- valorizzare e sviluppare le professionalità e le competenze degli operatori al servizio dei cittadini;
- migliorare la partecipazione, l'informazione e la trasparenza dell'amministrazione.


Per quello che riguarda la dimensione più propriamente istituzionale, l'Unione dei comuni è un ente pubblico di secondo livello, e i suoi rappresentanti non sono direttamente eletti dal popolo, ma nominati tra i membri dei Consigli dei Comuni che concorrono a formare l'Unione. La legge impone che gli organi politico amministrativi dell'Unione ricalchi quella dei singoli Comuni che la costituiscono. Sono quindi nominati un Consiglio, una Giunta e un Presidente dell'Unione. Gli incarichi e le norme di nomina sono regolati dallo Statuto approvato dai cinque

Consigli Comunali che prevede un numero di consiglieri pari a quindici, nominati o eletti dai singoli Consigli (vedi Fig. 1 - *Composizione Giunta e Consiglio*).

Ognuno dei cinque Comuni ha diritto a esprimere per il Consiglio dell'Unione un consigliere di maggioranza e uno di minoranza, scelti mediante voto disgiunto tra i consiglieri di maggioranza e di minoranza in carica nel proprio Consiglio Comunale.

Il Sindaco del Comune entra di diritto nel Consiglio dell'Unione come espressione diretta dei cittadini, non essendo sottoposto ad altre votazioni.

Fig. 1 - Composizione Giunta e Consiglio



La Giunta dell'Unione e il suo Presidente vengono così a coincidere con i cinque sindaci, e l'organo esecutivo dell'Unione è totalmente composto da eletti dai cittadini, anche se i cittadini votano la persona ma non l'attribuzione delle deleghe a questa. In Consiglio la proporzione tra maggioranza e opposizione ricalca in

pratica quella che l'attuale legge elettorale prescrive per i piccoli comuni, con un leggero vantaggio nei confronti delle minoranze.

La maggioranza assoluta del Consiglio dell'Unione consta di otto voti.

In accordo con il Regolamento approvato dai cinque Comuni, Il Consiglio è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione, esercita quindi le proprie competenze al fine di assicurare che l'azione dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione.

Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni, rappresenta l'Unione ed esercita le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in qualità di capo dell'amministrazione e in quanto compatibili con la normativa. Assume anche le funzioni di Presidente della Giunta e del Consiglio dell'Unione, lo rappresenta verso l'esterno, lo convoca e ne dirige i lavori e le attività come stabilito dal regolamento. Il Presidente, infine, può affidare ai singoli membri della giunta il compito di sovrintendere a un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

Il Vicepresidente dell'Unione, nominato dal Presidente tra i membri della Giunta, sostituisce il Presidente in tutte le funzioni attribuite in caso di assenza o impedimento temporaneo.

La Giunta è l'organo di governo collegiale dell'Unione e collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. Adotta gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente o degli organi di gestione dell'ente.

Come ogni ente locale anche per l'Unione l'attività amministrativa si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici d'indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.

L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato al conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso il costante monitoraggio delle azioni intraprese attraverso periodica verifica, la

flessibilità e interfunzionalità degli uffici e il coordinamento con le singole strutture organizzative comunali al fine di rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

Il personale dell'Unione sarà preferibilmente costituito dai dipendenti degli Enti associati comandati, trasferiti o distaccati, all'Unione stessa, da personale trasferito da altri enti e, in caso di necessità, da personale reclutato secondo le normative vigenti. Per specifiche funzioni e servizi associati, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale da e verso l'Unione, e utilizzare altre forme utili di acquisizione di prestazioni da parte dei rispettivi addetti e dipendenti.

Il Segretario dell'Unione, iscritto al relativo albo, è nominato e revocato dal Presidente, svolge tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento locale al Segretario comunale presso i Comuni ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto dell'Unione e dai regolamenti, e quelle espressamente conferitegli dal Presidente. L'Unione può inoltre dotarsi di un vicesegretario cui compete collaborare con il segretario nell'esercizio delle competenze.

Una struttura che è destinata a evolversi nei prossimi mesi, quando cioè confluiranno nell'Unione tutte e sei le funzioni obbligatorie previste (cfr. al riguardo **I prossimi passi**).

Dal punto di vista logistico nella prima fase i servizi saranno organizzati nel modo che segue:

- **Polizia Locale** - Presso la sede del Fiorino (sede legale dell'Unione);
- **Tributi** - Presso i locali del Comune di Riparbella;
- **Servizio Personale** - Presso i locali del Comune di Riparbella;
- **Istruzione** - Presso i locali del Comune di Montescudaio;
- **Ragioneria** - Presso i locali del Comune di Guardistallo;
- **Segreteria** - Presso i locali del Comune di Castellina Marittima;
- **Protocollo** - Presso i locali del Comune di Montescudaio.

Con il completamento della nuova struttura (presso il Fiorino) gran parte di queste funzioni, insieme con quelle che verranno, saranno spostate presso questi locali. Ogni servizio è comunque organizzato in maniera da garantire servizi di *front office* o, per meglio dire, di *sportelli per il cittadino*.

Perché una gestione associata

Le gestioni associate (ma oggi verrebbe da dire le Unioni di Comuni che sono diventate il modello di riferimento per la Pubblica Amministrazione Locale) sono nate e nascono per una pluralità di ragioni. Si va dalla ricerca di migliorare la visibilità politica di un territorio, alle opportunità offerte dai finanziamenti Regionali (che hanno favorito il miglioramento della consapevolezza degli amministratori pubblici verso politiche associative ma anche, in alcuni casi, distribuito in modo indistinto e indifferenziato contributi per servizi a scarso impatto sulla collettività e sui servizi reali delle amministrazioni pubbliche) passando attraverso la ricerca di un giusto equilibrio tra le spese sostenute e i servizi erogati per i cittadini e i territori.

Il processo associazionistico non ha certo brillato per la rapidità dei tempi e solo con le ultime disposizioni normative che obbligano le amministrazioni con determinate caratteristiche a procedere verso la realizzazione di una gestione associata, pare aver dato lo stimolo verso una soluzione definitiva della questione.

Siamo però convinti che un processo di riforma come quello indotto dall'obbligo di costituire forme associative non sia in grado da solo di produrre gli effetti desiderati che sono quelli di una maggiore qualità dei servizi e un contenimento della spesa. A riprova di questa ultima considerazione basti pensare a quelle iniziative che si sono basate solo sulle incentivazioni. In questi casi si assiste non di rado a esperienze che stentano a decollare, perché, senza una reale volontà e consapevolezza politica di fare squadra e di rinunciare a una presunta superiorità territoriale e gestionale, nei progetti associativi prevalgono lo spirito di conservazione delle strutture e la paura di misurarsi con i criteri oggettivi connessi a un sistema di controllo effettivo della gestione.

La costituzione di una gestione associata, e in particolare di un'Unione, impone, infatti, seppure indirettamente, di dotarsi di strumenti di comparazione e

analisi finalizzate all'ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane e delle spese correnti di gestione, coerentemente ai vincoli posti sulla spesa di personale. Occorre quindi analizzare preliminarmente l'organizzazione e la funzionalità dei singoli servizi e i limiti di spesa del personale entro cui il sistema (comuni + unione) può attivarsi.

Fig. 2 - Spesa del personale 2004 - 2011

Comuni di	A CONSUNTIVO Spesa del personale 2004	B CONSUNTIVO Spesa del personale 2010	A-B Differenza 2004-2010	C PREVISIONE Spesa del personale 2011	A-C Differenza 2004-2011
Casale Marittimo					-
Castellina Marittima					-
Guardistallo					-
Montescudaio					-
Riparbella					-
TOTALI	-	-	-	-	-

Lo schema sopra riportato è la tabella di sintesi utilizzata per l'analisi della spesa del personale dei cinque Comuni direttamente coinvolti nel processo associativo. Per i cinque comuni il differenziale 2004 - 2011 produce importi differenti. Il totale dell'ultima riga a destra rappresenta però in estrema sintesi il margine all'interno del quale i comuni e l'Unione possono intervenire².

² Deliberazione Corte dei Conti, n.8 /AUT/2011/QMIG del 29 aprile 2011, "... Deve ritenersi invece ragionevole e aderente al sistema che anche in tale ipotesi debbano operare le regole di contenimento della spesa, pur in assenza di una espressa previsione legislativa riguardante tale specifico aspetto. Circostanza che induce a concludere che il contenimento dei costi del personale dei Comuni debba essere valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall'Unione dei comuni.

Soluzione che consente di affermare che la finalità perseguita dal legislatore in materia di contenimento della spesa di personale debba essere realizzata anche in ipotesi di gestione di servizi comunali da parte di Unioni di comuni, rappresentando che una diversa soluzione potrebbe aprire varchi di elusione di rigorosi vincoli di legge.

La nuova struttura deve quindi affrontare due questioni: rientrare complessivamente (i cinque comuni e l'Unione) all'interno di questo limite e adottare, per citare testualmente la deliberazione della Corte dei Conti del 29 aprile 2011, *idonei criteri per determinare la misura della spesa propria dell'Unione che sia riferibile pro quota al comune.*

E' di tutta evidenza che una nuova struttura come quella di cui stiamo parlando, non precedendo ad assunzione di nuovo personale, ma organizzando le proprie funzioni e servizi utilizzando il personale comandato dei comuni non generi aumento di spesa del personale. Il margine offerto dalla comparazione delle cinque voci di spesa del personale dei comuni è sicuramente capiente se l'analisi e la conseguente ripartizione dei costi pro quota avviene a livello di sistema (i cinque comuni e l'unione).

Diversamente se s'impone il ribaltamento pro quota sui bilanci dei comuni in modo *meccanico*. Non avendo i singoli comuni margini identici, l'unica soluzione possibile è quella di monitorare *in itinere* l'attività svolta e consentire un ribaltamento differenziato che garantisca il rispetto dei limiti dei singoli comuni. Ciò consentirà fra l'altro di monitorare la coerenza dei livelli di copertura della spesa dei singoli comuni con le attività effettivamente svolte (per essere più chiari, potremo dire che la resa in termini di attività svolte per il comune X dovrà essere percentualmente vicino alla percentuale di copertura delle spese di quello stesso comune).

Il sistema di monitoraggio che dovrà essere realizzato e utilizzato dai servizi dell'Unione, dovrà fra l'altro anche consentire la rendicontazione periodica delle attività svolte dagli uffici/servizi, per aggiornare gli obiettivi operativi e gestionali delle singole amministrazioni e mantenere sempre aperto un canale di informazione con gli enti.

In tale ottica emerge una considerazione sostanziale della spesa di personale, secondo la quale la disciplina vincolistica in tale materia non può incidere solo per il personale alle dirette dipendenze dell'ente, ma anche per quello che svolge la propria attività al di fuori dello stesso e, comunque, per tutte le forme di esternalizzazione [...]. La stessa amministrazione, al fine di rendere correttamente le certificazioni e attestazioni relative al rispetto dei parametri di spesa per il personale previsto dalla vigente normativa, dovrà conteggiare la quota parte di spesa di personale dell'Unione che sia riferibile al Comune stesso. Allo scopo dovrà reperire ed adottare idonei criteri per determinare la misura della spesa di personale propria dell'Unione che sia riferibile pro quota al Comune."

Al riguardo si veda <http://logospa.it/news/prima-pagina/777-19-09-2011la-gestione-associata-rifa-i-conti-sul-personale.html>, La gestione associata rifà i conti sul personale, "Le amministrazioni dovranno adottare criteri idonei per determinare la misura della spesa di personale dell'Unione che sia riferibile pro quota ai comuni partecipanti. *Numero di abitanti, quantità di servizi garantiti, numero di ore di attività svolte* sono solo alcuni dei possibili indicatori".

La condivisione degli obiettivi, dei modelli e degli strumenti

Conoscere per deliberare.

Luigi Einaudi

Per non essere costretti a costituire una Unione dei Comuni che non fosse la pura e semplice sommatoria di parti, per organizzare servizi che, tenendo conto dei vincoli di spesa e dell'articolazione territoriale, potesse avere in nuce le caratteristiche e gli obiettivi di efficienza ed efficacia richieste, è stato indispensabile conoscere le strutture, i ruoli degli operatori, gli strumenti tecnologici che i servizi hanno a disposizione, il livello prestazionale raggiunto.

Per questa ragione dopo un'attività volta a presentare alle strutture il quadro normativo e una previsione di come articolare il piano di lavoro complessivo, sono stati costituiti i Gruppi di Lavoro con tutti gli operatori dei cinque comuni nei servizi *Personale*, *Tributi*, *Polizia Locale* e, seppure più tardi rispetto agli altri, *Istruzione* (la necessità di costituire un'Unione con perlomeno due funzioni ha costretto le amministrazioni ad allargare lo spettro di servizi interessati e prevedere anche l'area Istruzione).

Di fondamentale importanza è stato individuare, dopo la decisione politica e il relativo indirizzo relativo ai servizi che s'intendeva associare, una figura di coordinamento generale del lavoro da svolgere e i dipendenti/lavoratori interessati direttamente e maggiormente stimolati a partecipare al progetto. La costituzione dei gruppi di progetto non è stata, infatti, cosa semplice in quanto, accanto alle ordinarie resistenze al cambiamento che sempre accadono, nelle piccole realtà comunali i dipendenti sono abituati a operare da soli e la capacità di integrarsi e fare un lavoro di squadra è stato uno degli obiettivi indiretti del lavoro, ma di fondamentale importanza per il successo dell'iniziativa.

Dopo aver costituito i gruppi di lavoro è sono iniziati gli incontri per definire il ruolo del coordinatore nei confronti dei dipendenti, della struttura che si deve realizzare e per capire la metodologia di lavoro da seguire.

Il documento prodotto dai gruppi, il *Dossier di Progetto*, è andato quindi via via aggiornandosi con nuova documentazione e con sempre più puntuali indicazioni e informazioni. Il lavoro fatto è stato, infatti, inizialmente percepito come una ricognizione con valore relativo, se non addirittura come un tentativo di misurare le *performances* dei servizi e dei dipendenti. Con l'avanzamento dei lavori, la maggior parte degli operatori coinvolti ha capito che l'obiettivo era invece quello di riflettere su com'è articolato il lavoro, in cosa differisce da quello svolto dal collega, sugli strumenti e sulle tecnologie adoperate dai singoli uffici. In poche parole su come si possono conciliare linguaggi e abilità operative diverse per tentare di ottimizzare i risultati conseguiti o conseguibili.

Questa capacità di astrazione dal lavoro quotidiano per definire una sorta di *cruscotto di controllo* in grado di indicare all'operatore stesso il proprio modo di operare, non è una delle più diffuse competenze presenti nella nostra pubblica amministrazione locale. E a maggior ragione è di non semplice attivazione se le amministrazioni sono di piccole dimensioni come quelle dei cinque comuni delle Colline Marittime Pisane. Ma a differenza delle realtà più grandi e strutturate, nei piccoli comuni la motivazione ad adottare nuovi strumenti di analisi del lavoro in grado di aiutare gli stessi operatori, può essere più energica che altrove, in ragione di una più diretta conoscenza del territorio e dei cittadini.

Dopo il necessario rodaggio, per acquisire dimestichezza e fiducia nella strumentazione di analisi, seppure con le normali difficoltà legate soprattutto all'apprendimento d una sorta di nuovo linguaggio, il progetto si è avviato lungo un percorso più agevole (e a titolo di esempio basti pensare al primo segmento del servizio tributi³ che interesserà inizialmente solo due comuni e che in buona sostanza ha messo subito alla prova l'utilità che può dare una gestione associata).

Nelle pagine che seguono e in particolare **nell'Appendice 1: Slides e strumenti utilizzati** abbiamo riportato parte di quegli strumenti.

³ L'attivazione del servizio Personale e il conseguente comando *full time* dell'operatore di un comune al servizio dell'Unione, ha reso indispensabile la copertura delle esigenze operative del servizio Tributi di quel comune attraverso la collaborazione con l'operatore del servizio tributi di uno degli altri cinque comuni, anticipando quindi, seppure a *ranghi ridotti*, la gestione associata del servizio tributi che nel corso del 2012 verrà allargato a tutti e cinque i comuni. Questa soluzione rappresenta quindi una sorta di *prova provata* che l'Unione serve quindi per gestire in modo più efficiente alcune esigenze operative dei comuni (nei confronti delle quali, in condizioni normali, si risponde spesso con assunzioni straordinarie ed aumento di spesa).

I prossimi passi

Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.

Seneca


Non è agevole provare a definire i prossimi passi di un progetto che interesserà la quasi totalità delle funzioni e dei servizi di un comune, quando non sono disponibili esperienze analoghe a cui riferirsi. Per piccoli comuni che non dispongono di livelli apicali e dirigenziali indispensabili per tracciare le linee guida e governare un progetto così complesso e pervasivo, la questione è ancora più difficoltosa.

Ma per l'Unione dei Colli Marittimi Pisani (e per tutti i comuni sotto i 5.000 abitanti che hanno iniziato il progetto nel 2011) il progetto deve proseguire e realizzare il sistema integrato delle sei funzioni.

Il progetto di sviluppo è ancora agli esordi ma è possibile rendere evidente tre direttrici lungo le quali sviluppare il progetto:

- analisi comparata dei bilanci dei comuni, definizione delle priorità e della strutturazione organizzativa;
- progettazione ed implementazione dei servizi di sportello per il cittadino/utente;
- progettazione, realizzazione e formazione degli operatori per l'utilizzo di sistemi e tecnologie per il lavoro in rete.

Fig. 3 - Analisi dei bilanci e definizione del piano operativo




Le funzioni generali di amministrazione dovranno infatti essere gestite in forma associata per il 70% dei costi complessivi della funzione completa. L'analisi dei bilanci dei cinque enti dovrà quindi servire a comparare e uniformare le singole voci e individuare in modo congiunto e condiviso scelte comuni.

I gruppi di progetto che si andranno successivamente a costituire, allo stesso modo di quanto sviluppato nel 2011, dovranno analizzare lo stato dell'arte e progettare la nuova struttura.

La visione d'insieme e di sistema sarà sostenuta da due elementi centrali: i servizi di sportello per i cittadini/utenti e le tecnologie informatiche e di rete che dovranno consentire oltre alla più totale trasparenza dell'agire amministrativo, l'accesso alle informazioni per gli utenti e il lavoro cooperativo degli operatori chiamati a svolgere le proprie attività all'interno di un nuovo scenario e contesto operativo.

Non è evidentemente possibile a oggi avere idee precise sul funzionamento dei Comuni dopo la costituzione e strutturazione dell'Unione. Certo è che andranno potenziati e valorizzate tutte quelle funzioni di sportello per il cittadino che, insieme all'adozione di strumentazione tecnologica, consentiranno di mantenere un presidio informativo presso gli uffici comunali. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico che abbiamo in mente è però qualcosa di molto diverso dalle funzioni URP tradizionalmente intese. Gli operatori presenti nell'URP dell'Unione presso gli uffici comunali dovranno essere in grado di fornire tutte le informazioni sui servizi, di acquisire le domande dei cittadini utilizzando gli strumenti resi disponibili (anche ai cittadini) sul sito/portale dell'Unione.

Fig. 5 - Schema di funzionamento URP (back e front office)



L'obiettivo del portale dell'Unione dei Colli Marittimi Pisani è quello di diffondere informazioni sui servizi ma dovrà evolversi nel tempo anche per diventare uno strumento di comunicazione dell'istituzione pubblica, normativa, sociale e di servizio al cittadino.

Già ora il sito prevede una grande quantità d'informazioni ed è quindi naturale prevedere che con il progressivo ampliamento dei servizi dell'Unione, queste potranno aumentare ed arricchirsi di servizi *on line* per il cittadino e per il territorio.

Fin d'ora al suo interno sono infatti già presenti due aree: quella istituzionale e dei servizi e quella di promozione del territorio.

Fig. 6 - Home page www.unione.collimarittimipisani.pi.it

The screenshot shows the home page of the website. At the top, there is a banner image of a town with the text "Unione Colli Marittimi Pisani" and a "AAA" logo. Below the banner is a navigation menu with links for "STORIA", "GALLERIE DI IMMAGINI", and "CONTATTI". A search bar is located to the right of the menu. The main content area is divided into three columns. The left column contains a list of links for various services. The middle column features a section titled "In evidenza" with a sub-header "link ai portali dei comuni dell'Unione dei Colli Marittimi Pisani" and a list of municipalities: "CASALE MARITTIMO | CASTELLINA MARITTIMA | GUARDISTALLO | MONTESCUDAIO | RIPARBELLA". Below this is a section titled "Lettera aperta ai cittadini" with a small image of a letter and a red pen. The right column contains a section titled "I SERVIZI DELL'UNIONE DEI COLLI MARITTIMI PISANI" with a list of service areas: "AREA SEGRETERIA E AAGG", "AREA FINANZIARIA", "AREA POLIZIA LOCALE", and "AREA ISTRUZIONE". At the bottom of the right column, there are two boxes: "STATUTO, ATTO COSTITUTIVO E CONVENZIONI" and "MODULISTICA E REGOLAMENTI SERVIZIO TRIBUTI".

Nell'area istituzionale e dei servizi sono disponibili tutte le informazioni sugli organi di governo, sulle convenzioni, sui regolamenti e sulle delibere, sui servizi (che si arricchiranno nei prossimi mesi di servizi *on line* per il cittadino). L'obiettivo potrebbe in futuro essere di uniformare il layout fra il sito dell'Unione e quelli dei



cinque Comuni che vi aderiscono, mantenendo quindi le specificità di ognuno ma rafforzando le integrazioni. Il portale dell'Unione potrebbe quindi svolgere un ruolo di collettore delle informazioni generate dai comuni, e ai siti dei Comuni rimandare.

Il sistema di sportelli per i cittadini, cui accennavamo più sopra, dovrà trovare nel sito dell'Unione uno strumento di lavoro, attingendo a tutte le informazioni necessarie e generando flussi informativi che arricchiscano il sito stesso.

Nell'altra area del portale, quella di promozione, sarà possibile aprire un ulteriore canale di visibilità alle imprese del territorio, integrando così anche le nostre *eccellenze* all'interno di un quadro complessivo.

Il consolidamento dell'Unione e la costituzione di uno Sportello Unico per le Imprese potrà favorire l'allargamento di questa area di promozione, il coinvolgimento ad un certo tipo di utenza e l'adozione dei nuovi strumenti web 2.0.

Appendice 1: Slides e strumenti utilizzati

L'esperienza non è ciò che capita ad una persona, ma ciò che la persona fa con quello che le capita.

Aldous Huxley

Nelle pagine che seguono abbiamo riportato parte della documentazione prodotta dai gruppi di progetto.

Non abbiamo la pretesa di aver costruito una metodologia di lavoro per costituire una gestione associata o un'Unione, ma crediamo che la sequenza presentata possa essere di ausilio a chi si appresta a fare percorsi analoghi a quello dei Colli Marittimi Pisani.

Il lavoro vero e proprio con i gruppi è stato preceduto e accompagnato da presentazioni allargate a tutti i dipendenti per condividere il percorso.

Nel mese di Maggio 2011 un incontro al quale hanno partecipato tutti i dipendenti sono state presentate le direttrici lungo le quali si sarebbe dovuto articolare il progetto.

Slide. 1 - Presentazione del progetto

implementare l'

unione
BassaValDiCecinaPisana



Montescudaio, 2 maggio 2011

**Slide 2 - Obiettivi e fasi progettuali**

conoscere per progettare le nuove strutture

conoscere e valutare i servizi attuali

carichi di lavoro
risorse umane e tecnologiche utilizzate
qualità & quantità dei servizi

progettare i nuovi servizi

fabbisogno di personale
obiettivi di risultato
nuove tecnologie
monitoraggio delle attività in itinere

riorganizzare le strutture comunali

organizzare funzioni associate - soprattutto per enti di piccole dimensioni -
significa necessariamente riorganizzare le strutture comunali

Unione dei Comuni della Bassa Val di Cecina Pisana - 5

Attraverso incontri bisettimanali del gruppo ristretto (che ha eseguito l'analisi) e del gruppo allargato (che ha condiviso e validato i passi intermedi), si è analizzato i singoli servizi e i carichi di lavoro che i singoli operatori hanno nei comuni.

Quest'organizzazione del lavoro dei gruppi dovrà proseguire anche nel 2012 e allargarsi alla quasi totalità delle funzioni.

Slide 3 - Schema ricognizione servizio tributi

servizio Tributi

Ricognizione dei servizi di Tributi

	Casale Marittimo	Castellina Marittima	Guardistallo	Montescudalo	Riparbella	Santa Luce
Popolazione	1.072	2.046	1.293	1.901	1.649	1.686
N° contribuenti per tipo di tributo						
N° unità immobiliari						
N° operatori						
N° ruoli emessi						
N° accertamenti						
N° denunce di variazione						
N° ricorsi presentati						
N° ricorsi vinti						
Importo recuperato						
Importo accertato						
Entrate tributi						

Unione dei Comuni della Bassa Val di Cecina Pisana - 9

Il lavoro di analisi dei gruppi ha prodotto quello che stato chiamato *Dossier di Progetto*, che si è via via arricchito di documentazione e strumenti per l'analisi.

Slide 4 - Schema ricognizione servizio polizia locale

servizio Polizia Locale

Ricognizione dei servizi di Polizia Municipale

	Casale Marittimo	Castellina Marittima	Guardistallo	Montecassiano	Riparbella	Santa Luce
Popolazione	1.072	2.046	1.293	1.901	1.649	1.686
Km strade comunali						
N° operatori						
N° accertamenti anagrafici						
N° violazioni codice della strada						
N° veicoli controllati						
N° uscite con autovelox						
N° interventi per polizia amministrativa						
N° accertamenti per abusi edilizi						
N° interventi per abusi in materia di commercio						
N° ore apertura al pubblico						
N° ore pattugliamento esterno						
€ accertati CDS						
€ accertati altre violazioni						

Unione dei Comuni della Bassa Val di Cecina Pisana - 11

Slide 5 - Schema ricognizione servizi sistema informativo

servizi Sistema Informativo e Organizzazione

Ricognizione strumentazione Sistema Informativo e Organizzazione
(per singolo comune)

	Server	Personal Computer	Rete & Internet (compreso portali)	Stampanti	Progetti e-gov	Applicativi produttività individuale
Quantità & Anno di acquisto						
Tipologia e caratteristiche						
Fornitore						
Modalità manutenzione						
Costi manutenzione e assistenza						
	Programmi gestionali					
Tributi *						
Amministrazione *						
Personale *						
Protocollo *						
Polizia Municipale *						
Rilevazione presenze *						
Albo on line *						
Altro *						

* Fornitore, Modalità di funzionamento – web, client -, Data Base, Livello di soddisfazione

Unione dei Comuni della Bassa Val di Cecina Pisana - 15

Il quadro sinottico del personale è stato il primo strumento predisposto ed è servito a ricostruire in quadro complessivo del personale che opera all'interno dei

Per servizi come i Tributi o la Polizia Locale questo ha consentito, ad esempio, di evidenziare alcune differenze nel modo di operare nei cinque comuni: non tutti gli operatori del servizio di Polizia Locale compiono le attività di notifica, così come non tutti gli operatori del servizio Tributi hanno in carico le attività collegate alle lampade votive. Si è trattato insomma di una sorta di fotografia delle modalità operative presenti nei cinque comuni, indispensabile per attivare la successiva fase di progettazione dei nuovi servizi e di riorganizzazione delle funzioni comunali.

Fig. 8 - Ricognizione servizio personale

Comuni	N° dipendenti	N° amministr.	Totali	Nominativo	Qualifica	Note
Casale Marittimo						
Castellina Marittima						
Guardistallo						
Montescudaio						
Riparbella						
TOTALI						

Attività svolte	Qta	GG uomo	Risorse umane	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	Casale		Castellina		Guardistallo		Montescudaio		Riparbella	
					gg	%	gg	%	gg	%	gg	%	gg	%
Trattamento economico														
Attività mensile per singola posizione														
Attività aggregate (impegno mensile)														
Attività periodiche (fine anno)														
Attività aggregate														
Altre attività														

Accanto a queste informazioni è inoltre stato rilevato un dato concernente, gli applicativi software utilizzati dagli enti e alle spese complessivamente sostenute dagli enti. Terminata, infatti, questa prima fase esplorativa, è stato, infatti, possibile avere un primo piano finanziario della nuova struttura.

In modo pressoché analogo a quello visto nella precedente figura un processo analogo è stato fatto anche per tutti gli altri servizi interessati. L'unica differenza è stata quella concernente l'articolazione delle macroattività nelle quali è stato articolato il servizio.



Fig. 9 - Ricognizione servizio tributi

Comuni	Nominativo	Qualifica	Note
Casale Marittimo			
Castellina Marittima			
Guardistallo			
Montescudaio			
Riparbella			
TOTALI			

Attività svolte	Qta	GG uomo	Risorse umane	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	Casale		Castellina		Guardistallo		Montescudaio		Riparbella	
					gg	%	gg	%	gg	%	gg	%	gg	%
TARSU E ALTRI TRIBUTI														
Formazione ruoli taxa rifiuti														
Rimborsi TARSU														
Discarichi TARSU														
Formazione ruoli PUBBLICITA'														
Formazione ruoli LAMPADE VOTIVE														
Incassi e rendixont. TARSU														
Incassi e rendixont TOSAP														
Incassi e rendixont LAMP. VOT.														
Incassi e rendixont PUBBLICITA'														
Attività di studio														
TOSAP temporanea														
Affissioni														
Statistiche tributi														
Gestione ricorsi e autotutela														
Ricevimento contribuenti														
Accertamenti TARSU - Contr. Prev.														
Accertamenti TOSAP - Contr. Prev.														
Accertamenti PUBBLICITA'														
Controlli LAMPADE VOTIVE														
ICI														
Elaborazione avvisi														
Verif. e inserimento dati prima emiss.														
Accertamenti su fabbricati rurali														
Accertamenti su aree fabbricabili														
Avvisi accertamenti/liquidazione														
Rettifiche annullam conferme avv.														
Ricevimenti dichiarazioni avvisi														
Inserim. versam. Dichiarazioni														
Attività di studio														
Statistiche tributi														
Invio comun. e boll. ICI														
Rimborsi														
Gestione ricorsi autotutela														
Riscossione coattiva ICI														
Incassi e rendicontazione ICI														
Ricevimento														

Per ogni servizio sono state individuate una serie di macroattività e per ognuna di esse gli operatori hanno determinato la percentuale di tempo dedicata a quella

singola attività e conseguentemente il tempo complessivamente dedicato.

Sommando le singole voci si ottiene quindi un quadro complessivo dell'operatività del servizio che è servita in primo luogo a confrontare le modalità operative e in secondo luogo a iniziare l'analisi finalizzata a determinare il fabbisogno di personale e/o l'eventuale riorganizzazione del servizio con l'accorpamento di alcune funzione e comunque la normalizzazione delle attività.

Fig. 10 - Ricognizione servizio polizia locale

Comuni	Nominativo	Qualifica	Note
Casale Marittimo			
Castellina Marittima			
Guardistallo			
Montescudaio			
Riparbella			
TOTALI			

Attività svolte	Qta	GG uomo	Risorsa umane	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	Casale		Castellina		Guardistallo		Montescudaio		Riparbella	
					gg	%	gg	%	gg	%	gg	%	gg	%
Controllo generico														
Pattuglie notturne														
Controlli edilizi														
Controlli commerciali														
Controlli ambientali														
Violazioni altre norme														
Controlli autovelox														
Fiere e mercati														
Servizi presso le scuola														
Notifiche e residenze														
Funerali														
Educazione stradale														
Caccia e pesca														
Polizia amministrativa														
Segreterie e varie protocollo														
Assemblee e rappresentanze														
SUAP e pratiche d'ufficio														
Ricorsi e Giudice di pace														
Altro (formazione,)														

Terminata la prima fase di rilevazione, seppure con certo livello di approssimazione è stato possibile iniziare la progettazione della nuova struttura. In sintesi le fasi successive sono quindi state:

- Analisi delle procedure informatiche;
- Analisi dei costi diretti dei servizi;
- Analisi delle necessità di servizio di sportello per il cittadino;

- Determinazione del fabbisogno di personale per lo specifico servizio.

Il successivo bando di mobilità teso a individuare il personale disponibile a iniziare operativamente a operare per la costruzione dei servizi dell'Unione ha consentito di iniziare il progetto operativo.

In parallelo a questi passaggi i Consigli Comunali hanno approvato Statuto e Atto Costitutivo che hanno portato alla firma degli atti, alla nomina del Presidente e a tutti i successivi atti (nomina della Giunta e del Consiglio, Approvazione del Piano Finanziario e del Bilancio di Previsione 2012, Approvazione delle Convenzioni relative al Servizio Personale, Tributi, Polizia Locale e Istruzione).

Fig. 11 - Ricognizione servizio istruzione


Comuni	Nominativo	Qualifica	Note
Casale Marittimo			
Castellina Marittima			
Guardistallo			
Montescudaio			
Riparbella			
TOTALI			

Attività svolte	Qta	GG uomo	Risorse umane	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	Casale		Castellina		Guardistallo		Montescudaio		Riparbella	
					gg	%	gg	%	gg	%	gg	%	gg	%
Gestione associata di servizi e interventi educativi per la prima infanzia														
Regolamenti per erogazione servizi														
Adoz. Atti funzionamento servizi														
Accertamento/Controllo servizi														
Trasmissione sist. inf. RT														
Gestione nidi di infanzia														
Gestione centri bambini / genitori														
Gestione centri gioco educativi														
Attivazione servizi domiciliari														
Gestione interventi programm. locale														
Gestione rapporti contrattuali														
Gestione associata di servizi e interventi educativi per l'adolescenza														
Gestione associata di servizi e per l'educazione degli adulti														
Gestione associata di servizi e interventi per il diritto alla studio e per l'educazione permanente														
Edilizia scolastica														

Nelle pagine che seguono abbiamo riportato tre strumenti utilizzati in fase di progettazione. Il Ragno Funzionale che rappresentando il servizio come una black

box con flussi in entrata e flussi in uscita consente di rappresentare graficamente gli interscambi interni ed esterni di uno specifico servizio o funzione.

Fig. 12 - Ragno funzionale servizio personale



Il successivo schema è invece necessario per condividere e progettare il sistema di front office presso i comuni. Tutti i servizi associati devono, infatti, garantire l'erogazione di servizi d'informazione per i cittadini presso i locali degli uffici comunali, in modo che i cittadini non debbano recarsi presso altri uffici, magari diversi e distanti da quelli abitualmente utilizzati.

Fig. 13 - Progettazione articolazione front office servizio polizia locale

		Unione	Casale	Castellina	Guardistallo	Montescudaio	Riparbella	
		B O e operatività sul territorio (Mattina o Pomeriggio) a settimane alterne	Sportello FO	Sportello FO	Sportello FO	Sportello FO	Sportello FO	
			martedì e venerdì	martedì e sabato	lunedì e giovedì	mercoledì e venerdì	lunedì e giovedì	
		l m m g v s d	l m m g v s	l m m g v s	l m m g v s	l m m g v s	l m m g v s	
Operatore 1	MATTINA							
	SCUOLE							
	MERCATO							
	POMERIGGIO							0
Operatore 2	MATTINA							
	SCUOLE							
	MERCATO							
	POMERIGGIO							0
Operatore 3	MATTINA							
	SCUOLE							
	MERCATO							
	POMERIGGIO							0
Operatore 4	MATTINA							
	SCUOLE							
	MERCATO							
	POMERIGGIO							0
Operatore 5	MATTINA							
	SCUOLE							
	MERCATO							
	POMERIGGIO							0
Operatore 6	MATTINA							
	SCUOLE							
	MERCATO							
	POMERIGGIO							0
TOTALE OPERATORI PRESENTI								0
TOTALE ORE GIORNALIERE								0


Nella figura sotto riportata abbiamo sintetizzato il piano finanziario che ha rappresentato la base del bilancio di previsione 2012.

Ogni singolo servizio ha propri costi diretti e specifici indicatori da utilizzare per determinarne la copertura da parte dei comuni (gli indicatori sono il numero di abitanti, l'estensione territoriale e il numero di dipendenti - in un solo caso, il servizio di Polizia Locale, l'indicatore è dato per il 50% dal valore del numero di abitanti e per il 50% dal valore dell'estensione territoriale).

Il costo del singolo segmento di una funzione è ridotto da una quota dell'incentivazione regionale (tale quota è determinata percentualmente sul costo del singolo segmento in riferimento al valore complessivo dei costi dell'Unione). Il valore ottenuto è quindi ribaltato sui singoli comuni in base allo specifico indicatore (ad esempio se l'indicatore di riferimento fosse il numero di abitanti, e se il numero di abitanti di un determinato comune fosse il 20% del totale degli abitanti, il costo del segmento al netto dell'incentivazione regionale sarebbe ribaltato su quel comune per il 20%).

Infine, come più volte detto di valore strategico per il consolidamento e lo sviluppo dell'Unione e dei servizi che riuscirà a garantire ai cittadini, il percorso progettuale ha affrontato il tema del sistema informatico e telematico.

Fig. 15 - Sistema informativo



Il quadro generale potrà essere completamente disegnato con l'allargamento delle funzioni dell'Unione, ma risulta fin d'ora essenziale procedere verso una normalizzazione ed omogeneizzazione delle procedure informatiche che potranno consentire di integrare le banche dati ed attivare gli sportelli per il cittadino. Nello schema sopra riportato sono sintetizzate le relazioni tra segmenti di applicativi software e le integrazioni necessarie con i gli applicativi presenti nei comuni.

Appendice 2: Statuto e Convenzioni

Statuto della Unione Colli Marittimi Pisani

Art. 1 - Istituzione dell'Unione

1. In attuazione dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito sinteticamente indicato come "Testo unico" e delle norme regionali che disciplinano le forme associative dei comuni, è costituita tra i Comuni Collinari Pisani della Bassa Val di Cecina di seguito indicati, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, l'Unione denominata Unione Colli Marittimi Pisani.
2. L'Unione è Ente Locale con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali, regionali.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L'Unione ha proprio stemma e gonfalone, il cui uso è disciplinato all'interno del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 2 - Denominazione - Sedi

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione Colli Marittimi Pisani".
2. L'unione dei Comuni è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio.
3. Il distintivo del Presidente è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma dell'Unione, da portarsi a tracolla.
4. L'uso del Gonfalone è consentito previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.
5. La riproduzione e l'uso dello stemma è autorizzato dalla Giunta dell'Unione.
6. L'Unione Colli Marittimi Pisani ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Montescudaio.
7. Gli organi dell'Unione possono riunirsi ed operare anche in sede diversa purché compresa nell'ambito del territorio dell'Unione stessa.
8. Nell'ambito del suddetto territorio possono altresì essere costituite sedi e uffici distaccati.

Art. 3 - Finalità

1. L'Unione si costituisce allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti. A tal fine essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata delle funzioni e dei servizi.
2. L'Unione si pone altresì la finalità strategica di perseguire obiettivi di:
 - a. pari opportunità (garantire a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi);
 - b. efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;
 - c. efficacia (aumentare la specializzazione degli addetti per un miglior servizio al pubblico) e maggiore qualità dei servizi;
 - d. sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio, ricercando l'armonizzazione dei regolamenti in tutti i campi;
 - e. peso politico dell'area (elevare la forza contrattuale della zona rispetto ai livelli politici e amministrativi sovra ordinati);
 - f. adeguatezza dimensionale (i difficili problemi di ordine ambientale, economico, sociale e migratorio richiedono enti strutturati per gestire risposte complesse);
 - g. valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze, ampliando le possibilità di utilizzazione delle professionalità;
 - h. salvaguardare le peculiarità ambientali del territorio, tutelare il patrimonio artistico, paesaggistico, culturale e le tradizioni locali;
 - i. valorizzazione della partecipazione, dell'informazione e della trasparenza, in applicazione delle leggi nazionali e regionali vigenti.

Art. 4 - Durata



1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dai successivi articoli.

Art. 5 - Scioglimento

1. L'eventuale scioglimento è disposto con una deliberazione Consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, seguita da un'analoga deliberazione del Consiglio dell'Unione, nelle quali si disciplinano:

- a. la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza di un determinato esercizio finanziario;
- b. le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- c. la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione, secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo.

2. L'Unione si scioglie quando il numero dei Comuni risulta essere inferiore a 3.

Art. 6 - Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente mediante adozione di un atto di Consiglio adeguatamente motivato, non prima di 3 anni dall'adesione all'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, con eventuale seconda approvazione qualora ricorra la fattispecie di cui al comma successivo.

2. La decisione di recedere, una volta deliberata, viene trasmessa al Presidente dell'Unione, che convoca il Consiglio dell'Unione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Consiglio esamina le motivazioni addotte dall'ente che intende recedere e, qualora ne ravvisi gli estremi, adotta un ordine del giorno contenente le proprie controdeduzioni, prospettando eventualmente all'ente che intende recedere nuove soluzioni per le criticità rappresentate. Tale atto deve essere trasmesso all'ente che intende recedere entro 10 giorni dalla sua adozione.

3. Il Comune interessato può accogliere la proposta dell'Unione ovvero procedere alla conferma del recesso mediante atto che tenga espressamente conto delle osservazioni formulate dal Consiglio dell'Unione.

4. Il recesso deve essere deliberato in forma definitiva entro il mese di 30 giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti l'ente receduto. Qualora la deliberazione di recesso venga a perfezionarsi oltre il 30 giugno, il recesso medesimo avrà effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso, fatti salvi accordi diversi tra gli enti.

5. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a partecipare al riparto di trasferimenti pubblici assegnati all'Unione a partire dalla materiale operatività del recesso.

6. Qualora, per effetto del recesso, il numero dei componenti degli organi dell'Unione risulti superiore alla soglia massima di componenti per un comune di pari popolazione, gli organi medesimi sono soggetti a

rinnovo integrale secondo la procedura di cui al presente statuto ed all'atto costitutivo.

7. Il recesso si perfeziona con la sottoscrizione di apposita convenzione che regoli i rapporti tra l'Unione e l'ente che esercita il diritto di recesso.

8. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

Art. 7 - Adesione di nuovi Comuni

1. La richiesta di adesione all'Unione di nuovi comuni, deliberata dal Consiglio comunale dell'ente richiedente con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.

2. Le richieste di adesione devono essere presentate al Presidente dell'Unione entro il 30 maggio di ciascun anno ed hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello delle richieste.

3. Il Presidente dell'Unione convoca il Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 1.

4. La proposta, una volta deliberata dal Consiglio dell'Unione, viene trasmessa ai Comuni aderenti, che devono attivare la procedura di recepimento con le modifiche statutarie entro i successivi 60 giorni. Il Comune aderente provvederà poi ad approvare lo Statuto dell'Unione.

5. In caso di nuove adesioni, la Giunta e il Consiglio dell'Unione sono soggetti a rinnovo secondo la procedura di cui al presente statuto ed all'atto costitutivo.

Art. 8 - Esclusione

1. La proposta di esclusione di un Comune aderente all'Unione può essere presentata da uno o più membri della Giunta solo a fronte di gravi e protratte inadempienze rispetto alle disposizioni del presente Statuto, dell'Atto costitutivo o delle convenzioni per la gestione di funzioni e servizi, fatto salvo il disposto del successivo art. 12, comma 2.

2. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro 30 giorni, inviata dal Presidente dell'Unione, deve essere approvata dalla Giunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti assegnati prima di essere sottoposta al Consiglio.

3. Il Consiglio adotta il provvedimento di esclusione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, e contestualmente approva la proposta di modifica statutaria da inviare ai comuni per l'approvazione.

4. Il provvedimento di esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla modifica statutaria, anche nelle more della sottoscrizione dell'accordo di cui al successivo art. 13.

Art. 9 - Funzioni dell'Unione

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto di tutti i comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:

- a. funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
- b. funzioni di polizia locale;

- c. funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
 - d. funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
 - e. funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
 - f. funzioni del settore sociale.
2. I Comuni aderenti possono altresì conferire all'Unione ulteriori funzioni oltre che compiti di rappresentanza generale nell'interesse dei Comuni aderenti.
3. L'Unione può, a richiesta, fornire servizi anche a favore di enti pubblici terzi, sempreché le attività richieste siano incluse nell'insieme di funzioni già attivate e con addebito dei costi relativi, previa stipula di convenzione regolatrice dei rapporti.

Art. 10 - Modalità di attribuzione delle funzioni e dei servizi

1. L'Unione di comuni svolge a decorrere dalla data del 30.12.2011 le funzioni, i servizi e i compiti attinenti le funzioni fondamentali di cui all'art.9, comma 1, lettere b) e c) per tutti i comuni dell'unione.
2. Le altre funzioni di cui al comma 1 lettere a),d),e),f) e del comma 2 dell'art. 9, sono trasferite dai Comuni all'Unione mediante modifica statutaria o specifiche convenzioni adottate a maggioranza semplice da parte dei Consigli comunali degli enti che intendono esercitare la funzione, entro il termine stabilito dalla legge.
3. In fase di prima applicazione, la Giunta dell'Unione approva un piano finanziario per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, del presente articolo, ed è trasmesso ai comuni ai fini del trasferimento delle risorse.
4. La convenzione deve in ogni caso prevedere:
- a. il contenuto puntuale della funzione o del servizio trasferito;
 - b. i rapporti finanziari tra gli enti;
 - c. gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - d. decorrenza e durata.

Art. 11 - Standard comuni di funzionamento

1. L'Unione individua come obiettivo strategico di medio periodo il conseguimento di un livello omogeneo di servizi e tariffe sul proprio territorio, ancorché potenzialmente variabile entro un intervallo contenuto e prestabilito in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti nei Comuni aderenti.
2. Nel percorso in direzione di tale obiettivo, resta salva la facoltà per il singolo ente aderente di prevedere e richiedere all'Unione standard di servizio superiori al livello comune deciso ed applicato, conferendo all'Unione medesima le necessarie risorse aggiuntive sulla base della quantificazione effettuata dagli organi tecnici.

Art. 12 – Revoca parziale di funzioni

1. Si ha revoca parziale di funzioni allorché uno o più enti richiedano di recedere da una o più convenzioni o delle funzioni statutarie, ma non dall'Unione. La revoca di funzioni e servizi già trasferiti è deliberata da tutti i Consigli Comunali interessati, a maggioranza semplice, entro il mese di aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso atto i Comuni e l'Unione provvedono a regolare i passaggi di consegne e gli eventuali rapporti pendenti.
2. Per le modifiche statutarie relative alle funzioni si applica l'art 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Consiglio dell'Unione, in rapporto all'entità della revoca ed al mantenimento della regolare funzionalità dell'Unione, può azionare il procedimento di esclusione previsto all'art.8 del presente Statuto.

Art. 13 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, adesione, esclusione e revoca di funzioni

1. Gli atti di scioglimento, recesso, esclusione, adesione e revoca di funzioni acquistano efficacia nei tempi e con le modalità previsti nei rispettivi articoli.
2. In tutte le casistiche sopra richiamate, il Presidente dell'Unione predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.
3. Nei casi di uscita dall'Unione o di revoca di funzioni, il Comune 'uscente' rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali. Rinuncia altresì alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei comuni aderenti qualora lo stesso non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità.
4. Nei casi scioglimento, recesso, esclusione o di revoca di funzioni, il Comune 'uscente' rimane obbligato all'adempimento di tutte le obbligazioni e impegni assunti prima della data di adozione del provvedimento che produce l'uscita dall'Unione o la revoca di funzioni.
5. Il piano di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta dell'Unione e, tranne il caso dello scioglimento, si perfeziona mediante accordo scritto tra le parti interessate. Se l'accordo non viene sottoscritto, le determinazioni sulla regolazione dei rapporti sono demandate ad un collegio composto da un rappresentante dell'Unione, un rappresentante dell'ente uscente o entrante e un terzo componente scelto di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo componente, non si provvede alla revoca o al recesso.

Art. 14 - Modalità di determinazione e ripartizione di spese ed entrate

1. La progettazione di un servizio da gestire in modo associato deve attivare le seguenti fasi:



- a. determinazione degli standard di risultato e dei fabbisogni di personale,
 - b. definizione dell'architettura funzionale,
 - c. individuazione dei parametri per il calcolo delle quote di cofinanziamento da parte dei singoli comuni.
2. Le spese dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, in rapporto ai seguenti parametri, utilizzati anche contestualmente secondo pesi diversi in rapporto al servizio considerato:
- a. popolazione residente nel Comune
 - b. numero funzioni attribuite all'Unione dal singolo Comune
 - c. superficie territoriale del Comune
 - d. altri parametri oggettivi specificamente individuati all'interno dei provvedimenti di ripartizione.

Art. 15 - Rapporti con gli Enti aderenti

1. L'Unione riconosce nel collegamento con i Comuni un elemento strategico per la propria piena funzionalità e la realizzazione di un'azione amministrativa coordinata e sinergica sull'intero territorio.
2. La programmazione dell'Unione si sviluppa in rapporto e connessione con quella degli enti aderenti, in base ai meccanismi definiti nell'atto costitutivo e nei regolamenti di organizzazione dell'Unione e degli enti aderenti.
3. Oltre a quanto previsto nel titolo V del presente Statuto, l'informazione rispetto agli enti locali partecipanti ed i collegamenti tra i Comuni e gli organi dell'Unione sono assicurati attraverso lo svolgimento di una specifica funzione di collegamento e coordinamento attribuita alla Giunta, nonché da una comunicazione costante realizzata attraverso l'apposito sito web dell'Unione.

Art. 16 - Governance locale

1. Per governance locale si deve intendere "l'insieme di interrelazioni che, su scala locale, danno luogo a scelte di governo".
2. La scelta di basarsi su un sistema di governance partecipata si fonda sull'assunto che solo politiche ed azioni largamente condivise con tutti i portatori di interesse dell'organizzazione possono produrre risultati significativi ed effetti moltiplicativi.
3. L'Unione Colli Marittimi Pisani si caratterizza per l'applicazione generalizzata di un sistema di governante locale, fondato su principi di partecipazione, trasparenza, valorizzazione del capitale sociale, integrazione.
4. L'Unione promuove forme di collaborazione, anche attraverso apposite convenzioni, con le organizzazioni del volontariato, del privato sociale e del terzo settore e le associazioni di categoria.
5. L'Unione riconosce nella formazione, sia rivolta all'interno che all'esterno dell'organizzazione, uno strumento fondamentale per realizzare cambiamenti strategici nel contesto locale e realizzare un sistema di governance partecipato anche dalle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate.

Art. 17 - Modello di riferimento

1. L'Unione Colli Marittimi Pisani assume come modello di riferimento un'organizzazione reticolare

integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio, almeno a livello comunale.

2. Gli sportelli al pubblico istituiti presso ciascun ente rappresentano, in questo modello, l'interfaccia polifunzionale a cui i cittadini potranno rivolgersi, ciascuno nel proprio luogo di residenza o di lavoro, per le procedure rientranti nella competenza dell'Unione.
3. Il retro-sportello specializzato, organizzato su uno o più poli operativi in base a valutazioni di economicità e integrazione dei ruoli, si pone l'obiettivo di una progressiva specializzazione degli addetti, attraverso la quale incrementare la qualità e l'efficacia delle prestazioni al pubblico
4. Al fine di attuare la prossimità dei servizi ai cittadini si dovrà prevedere una connessione telematica permanente tra gli Sportelli al pubblico e il retro-sportello specializzato.
5. Nei diversi settori di competenza l'Unione favorisce e valorizza la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi portatori di interessi, applicando le previsioni della legge regionale sulla partecipazione.

Art. 18 - Programmazione strategica

1. Il Presidente rende disponibili ai membri del Consiglio la bozza delle linee programmatiche di carattere strategico, elaborata dalla Giunta dell'Unione relativamente al mandato. La bozza delle linee programmatiche sarà depositata presso la segreteria generale dell'Unione entro 30 giorni dalla sua elezione, dandone comunicazione scritta ai Consiglieri medesimi, per la sua approvazione da parte del Consiglio.
2. Nei 15 giorni successivi al deposito, i membri del Consiglio possono formulare proposte di variazione e integrazione agli indirizzi proposti dal Presidente, eventualmente utilizzando gli schemi resi disponibili dalla segreteria generale dell'Unione.
3. Il Presidente, in occasione della presentazione ufficiale delle linee programmatiche al Consiglio, espone le proposte di integrazione e modifica ricevute, esplicitando le ragioni dell'accoglimento o del rigetto delle proposte stesse, che devono essere approvate contestualmente alle linee programmatiche entro 15 giorni dal termine di scadenza delle osservazioni.

TITOLO II ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I - Norme generali

Art. 19 – Organi dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a. Il Consiglio
 - b. La Giunta
 - c. il Presidente
2. I componenti o i titolari degli organi di governo dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri o titolari. In caso di cessazione dalla carica di rappresentante del Comune all'interno degli organi collegiali dell'Unione, si dovrà provvedere alla nomina del/dei nuovi membri

rappresentanti dei Comuni entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento della cessazione dalla carica.

3. In tutti i casi i Sindaci eletti partecipano immediatamente come componenti.

4. Sono organi tecnici dell'Unione:

- a. Il Segretario
- b. Il Revisore dei conti

5. Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti interni.

Art. 20 – Diritti, doveri e responsabilità degli amministratori

1. Agli amministratori dell'Unione si applicano le norme applicabili agli amministratori dei Comuni, in quanto compatibili.

2. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

3. Le cause di incompatibilità e di decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

4. Tutte le cariche elettive previste dallo statuto sono gratuite.

CAPO II - IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 21 - Composizione ed elezione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione, dai sindaci aderenti all'Unione e da un numero di membri pari a quello stabilito dalla legge per la composizione del consiglio comunale dei Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione, garantendo almeno un rappresentante alla maggioranza e uno alle minoranze.

2. L'elezione nominativa dei Consiglieri dell'Unione avviene nei singoli Consigli comunali, entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio, mediante voto disgiunto, a cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza e minoranza.

3. In caso di parità di voti sarà eletto il Consigliere comunale che ha ottenuto nelle elezioni il maggior numero di voti di preferenza, ed in caso di ulteriore parità quello più anziano di età.

4. Il regolamento del Consiglio dell'Unione disciplinerà le modalità ed i criteri per la revoca del Consigliere, prevedendo, previa indicazione della Conferenza di Capigruppo, nell'ipotesi in cui si verifichi un'alterazione dell'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza.

5. La mancata nomina dei consiglieri nei tempi previsti da parte di un comune costituisce grave violazione delle norme statutarie. In ogni caso, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate o non collegate al Sindaco. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età.

6. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.

7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, lo stesso è rappresentato nell'Unione dal Commissario.

8. Ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

9. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 22 - Competenze del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'Unione. Esercita le proprie competenze al fine di assicurare che l'azione dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione.

2. Al Consiglio compete l'adozione degli atti sulla base dell'elencazione di cui all'art. 42 del D.Lgs. 267/00, per quanto compatibile.

Art. 23 - Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. La prima seduta di insediamento del Consiglio è convocata dal Sindaco in cui ha la sede l'Unione che assume le funzioni di Presidente temporaneo, entro 10 giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione di nomina dei consiglieri e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta, il Consiglio procede all'elezione del Presidente dell'Unione.

3. Le sedute successive alla prima sono convocate dal Presidente del Consiglio con comunicazione indicante l'ordine del giorno.

4. Il Consiglio può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.

5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.

6. Il Consiglio è validamente costituito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo maggioranze diverse ove previste.

7. In caso di votazione paritaria su una proposta da approvare dal Consiglio, prevale il voto del Presidente.

Art. 24 - Rappresentanza e funzioni dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 25 - Decadenza, dimissioni e revoca dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.



2. Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia o altro, sono comunicate al Presidente della seduta prima dell'inizio della stessa.

3. La procedura di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente dell'Unione e con l'invito a fornire eventuali cause di giustificazione nel termine perentorio di 10 giorni. Nella prima seduta successiva il Consiglio, valutate le giustificazioni addotte, decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dall'approvazione della decisione da parte del Consiglio.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione e per conoscenza al Sindaco del Comune di appartenenza, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo tramite persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. In tal caso il Presidente del Consiglio del Comune di appartenenza del consigliere decaduto o dimissionario comunica al Consiglio dell'Unione, le avvenute predette fattispecie.

6. Il Consiglio comunale competente revoca il Consigliere nell'Unione che, a seguito di una variazione del gruppo politico di appartenenza, determini un'alterazione dell'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza all'interno del Consiglio dell'Unione dell'organo assembleare del Comune aderente.

7. Il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione entro 20 giorni dal verificarsi delle predette fattispecie, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione. In caso di revoca, l'elezione del nuovo rappresentante consiliare del Comune, dovrà avvenire contestualmente alla deliberazione con cui viene disposta la revoca.

CAPO III – IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 26 - Il Presidente dell'Unione

1. Nel corso della prima seduta il Consiglio dell'Unione elegge, a maggioranza dei componenti, il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono, assicurando la rotazione tra i rappresentanti. Valgono per il Presidente dell'Unione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per il Sindaco.

2. Si provvede a nuova elezione del Presidente in concomitanza con la tornata di rinnovo delle Amministrazioni locali che interessi almeno 3 Comuni aderenti all'Unione.

3. La cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco del Comune di provenienza determina la

contestuale decadenza da Presidente dell'Unione. Fino all'elezione del nuovo Presidente le funzioni saranno ricoperte dal Vicepresidente dell'Unione.

4. Il Presidente dell'Unione assume anche le funzioni di Presidente della Giunta e del Consiglio dell'Unione, lo rappresenta verso l'esterno, lo convoca e ne dirige i lavori e le attività secondo quanto stabilito dal regolamento.

5. Il Presidente eletto rimane in carica per 2 anni, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 27 – Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni, rappresenta l'Unione ed esercita le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in qualità di Capo dell'amministrazione e in quanto compatibili con la normativa.

2. In particolare il Presidente dell'Unione:

- presenta al Consiglio, in attuazione dell'art. 19 del presente Statuto, le linee Programmatiche approvate dalla Giunta relative al mandato, per la sua approvazione, entro 30 giorni dal proprio insediamento;
- nomina i componenti della Giunta entro i limiti delle previsioni statutarie;
- nomina e revoca il Segretario dell'Unione;
- revoca il Segretario dell'Unione, previa deliberazione favorevole della Giunta;
- convoca e presiede la Giunta, stabilisce l'ordine del giorno, sottoscrive le deliberazioni adottate dalla Giunta vigilando sulla loro esecuzione;
- firma i verbali di deliberazione della Giunta;
- sovrintende e vigila sull'attività complessiva dell'Unione, promovendo, ove occorra, indagini e verifiche;
- compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dalla convenzione, dai regolamenti o da deliberazioni della Giunta;
- vigila sull'osservanza, da parte del Segretario dell'Unione,
- degli indirizzi della Giunta per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi dell'Unione;
- può attribuire e all'occorrenza revocare specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta.

3. Il Presidente dell'Unione promuove periodiche conferenze aperte alla partecipazione di organizzazioni di categoria e di associazioni o di gruppo di cittadini interessati, che hanno come obiettivo l'effettivo miglioramento delle politiche dell'Unione nei settori in cui esercita la propria azione.

Art. 28 - Il Vicepresidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente dell'Unione, nominato dal Presidente tra i membri della Giunta, sostituisce il Presidente in tutte le funzioni attribuite in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni di Vicepresidente dell'Unione sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

CAPO IV – LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 29 – Nomina e composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal numero massimo di Sindaci/Assessori previsto per la classe demografica complessiva di abitanti degli enti partecipanti all'Unione, oltre al Presidente dell'Unione stessa.
2. La Giunta è nominata dal Presidente dell'Unione, che assicura, qualora necessario, forme di turnazione della rappresentanza in Giunta degli enti aderenti.
3. Sono invitati permanenti alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento, i Sindaci di Comuni aderenti all'Unione che non rientrino nel novero dei Sindaci di cui al comma 1.

Art. 30 – Sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta sono convocate dal Presidente dell'Unione con comunicazione indicante l'ordine del giorno, a mezzo telefax e/o posta elettronica. Le sedute possono, in via ordinaria, svolgersi in un giorno prestabilito della settimana.
2. La Giunta può adottare, nel rispetto delle previsioni statutarie, un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 31 – Attribuzioni della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta è l'organo di governo dell'Unione e collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
3. Il Presidente può affidare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente o degli organi di gestione dell'ente.
5. Competono in particolare alla Giunta:
 - l'adozione del Piano Esecutivo della Gestione, nel quale sono fissati gli obiettivi generali e settoriali della gestione, in rapporto con le programmazioni zonali;
 - le programmazioni operative di settore o di ambito, con esclusione di quelle riservate per legge o regolamento al Consiglio;
 - la predisposizione e l'adozione delle linee programmatiche da sottoporre al Consiglio dell'Unione;
 - l'adozione di variazioni di bilancio in via di urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
 - l'adozione del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio dell'Unione;
 - la definizione delle tariffe ordinarie dei servizi non definite da atti normativi o regolamentari ed i prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe;
 - ogni altro adempimento di carattere politico-amministrativo non demandato per legge, statuto o regolamento ad altri organi di governo.

Art. 32 - Validità delle sedute e deliberazioni della Giunta

1. La Giunta è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate purché ottengano la rappresentatività della maggioranza relativa dei Comuni presenti.
3. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazioni a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando ciò implichi un apprezzamento discrezionale delle qualità soggettive di una persona e una valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Partecipa alla Giunta il Segretario dell'Unione, con funzioni verbalizzanti.
5. Il Presidente può invitare alle sedute rappresentanti di enti pubblici, dirigenti, tecnici, esperti, nonché esponenti rappresentativi della società locale per l'esame di particolari materie o questioni.
6. In caso di votazione paritaria su una proposta da approvare dalla Giunta, prevale il voto del Presidente.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa in materia di enti locali e dell'eventuale regolamento di funzionamento.

Art. 33 - Cessazione dalla carica di componente della Giunta

1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione, in tale caso, provvede alla sostituzione dello stesso non appena avvenuta la proclamazione degli eletti o la proclamazione del nuovo Sindaco nel Comune di riferimento e ne dà comunicazione al Consiglio.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 34 - Principi generali

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato al conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:
 - a. il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'ente;
 - b. la flessibilità e interfunzionalità degli uffici;
 - c. il coordinamento con le singole strutture organizzative comunali al fine di rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

Art. 35 - Organizzazione degli uffici e dei servizi



1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole di organizzazione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 36 – Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è prioritariamente costituito dai dipendenti degli Enti associati comandati, trasferiti o distaccati, all'Unione stessa, da personale trasferito da altri enti e, in caso di necessità, da personale reclutato secondo le normative vigenti.
2. Il trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza è disciplinato, nel quadro di corrette relazioni sindacali, dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto pubblico relativo al personale delle Regione e degli Enti Locali e dal contratto integrativo aziendale, nonché dalla legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro, con applicazione della clausola di maggior favore.
3. Per specifiche funzioni e servizi associati, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale da e verso l'Unione, ovvero utilizzare altre forme utili di acquisizione di prestazioni da parte dei rispettivi addetti e dipendenti definite dal CCNL.

Art. 37 - Il Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un Segretario nominato dal Presidente che potrà essere scelto tra:
 - a. un Segretario comunale in servizio preferibilmente presso la segreteria di un Comune aderente;
 - b. un Segretario comunale iscritto al relativo Albo, iscritto alla fascia professionale relativa alla densità demografica complessiva degli abitanti dei Comuni aderenti;In caso di assenza o impedimento, su nomina del Presidente, le funzioni vengono temporaneamente assunte da altro soggetto in possesso di uno dei requisiti su elencati.
2. Il Segretario dell'Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento locale al Segretario comunale presso i Comuni esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché quelle espressamente conferitegli dal Presidente, nonché le seguenti funzioni:
 - a. sovrintende e coordina l'attività tecnico-operativa dell'Unione, svolgendo le proprie funzioni con autonomia e responsabilità materiale per il raggiungimento dei risultati assegnati. Al Segretario rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei settori di attività dell'Unione. In particolare, il Segretario dell'Unione svolge le funzioni di coordinamento e di controllo, predisposizione degli indirizzi operativi, nonché la responsabilità dell'attuazione dei provvedimenti assunti dall'Unione.
 - b. adotta i provvedimenti e le azioni necessari per l'attuazione delle deliberazioni della Giunta e di

- a. tutti gli atti gestionali di natura finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Unione;
 - c. ha poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo dell'attività;
 - d. può essere delegato a rappresentare legalmente ed in giudizio l'Unione, sia come attore che come convenuto;
 - e. può essere incaricato responsabile di Servizio, Settore o Area, a seconda dell'organizzazione dell'Unione
3. Compete inoltre al Segretario dell'Unione:
 - sovrintendere e coordinare le funzioni del personale a lui sottoposto, adottando i provvedimenti organizzativi ed eventualmente disciplinari contemplati dalle norme contrattuali vigenti nei loro confronti;
 - organizzare funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
 - adottare i provvedimenti organizzativi e attribuire le competenze per la migliore funzionalità dei servizi dell'Unione;
 - gestire le relazioni sindacali relative al rapporto di servizio del personale assegnato all'Unione.
 4. Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni a lui attribuite ai responsabili dei servizi secondo quanto previsto nel regolamento di organizzazione.
 5. Il Segretario dell'Unione può essere revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, nelle fattispecie previste dall'ordinamento degli enti locali. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente dell'Unione.
 6. Il trattamento economico e giuridico del Segretario sarà regolato tra le parti con contratto.

Art. 38 - Il Vicesegretario dell'Unione

1. L'ente può dotarsi di un vicesegretario cui compete collaborare con il segretario dell'Unione nell'esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in caso di vacanza, assenza od impedimento.
2. Il Vice segretario dell'Unione è nominato dal Presidente, su proposta del Segretario dell'Unione, con le modalità previste dall'articolo precedente. Il Vice segretario deve essere in possesso di comprovati requisiti professionali.
3. Il Vice segretario dura in carica per lo stesso periodo previsto per il Segretario.
4. Il trattamento economico spettante per l'esercizio delle funzioni di vice segretario dell'Unione è determinato con provvedimento del Presidente dell'Unione ed è quota parte del trattamento economico del Segretario dell'Unione.

Art. 39 - Prevenzione e sicurezza dei lavoratori

1. L'Unione ottempera a tutti gli obblighi imposti dalle norme vigenti in materia per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori attraverso i competenti servizi degli enti aderenti.

TITOLO IV GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 40 - Principi

1. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, riferendosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

3. Al fine di monitorare l'impiego delle risorse, l'Unione mette in atto strumenti e procedure efficaci di controllo di gestione, avvalendosi dei dati detenuti dagli Enti aderenti.

4. Per la gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché per il regime fiscale, si applicano all'Unione le norme previste dall'ordinamento locale per le Amministrazioni comunali.

5. Il Regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, la gestione finanziaria economica e patrimoniale dell'Unione, la revisione economico-finanziaria, il controllo di gestione, il servizio di tesoreria e il servizio di economato.

Art. 41 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. Le entrate dell'Unione sono, in particolare, costituite da:

- trasferimenti degli enti aderenti, in relazione alle funzioni e ai servizi attribuiti all'Unione;
- introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati;
- trasferimenti dalla regione o dalla Provincia per lo svolgimento di funzioni trasferite o assegnate;
- eventuali contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti;
- rendite patrimoniali;
- accensione di prestiti;
- prestazioni per conto di terzi;
- quote di compartecipazione degli utenti;
- altri proventi o erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Unione.

3. I contributi concessi per l'incentivazione delle gestione associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione:

- alla copertura delle spese generali di funzionamento relative
- alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;
- al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;
- alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.

Art. 42 – Bilancio pluriennale e annuale

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca coerenza.

2. Il Bilancio pluriennale ha durata triennale ed è predisposto secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/00.

3. Il Bilancio annuale contiene le previsioni di competenza relative al primo esercizio del periodo cui si riferisce il Bilancio pluriennale.

4. Lo schema di Bilancio annuale e pluriennale è approvato dalla Giunta prima di essere sottoposto al Consiglio.

Art. 43 - Controllo di gestione

1. L'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire, con la cadenza prevista dal regolamento di contabilità, il controllo dell'equilibrio economico di gestione e dei procedimenti produttivi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.

2. Il controllo di gestione si realizza anche attraverso il costante monitoraggio e valutazione dei servizi erogati.

Art. 44 - Risultati della gestione

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta con l'apporto tecnico entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'organo di revisione.

Art. 45 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a. da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- b. da attività finanziarie immobilizzate;
- c. da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

3. L'Unione, inoltre, può essere consegnataria di beni di proprietà degli enti aderenti o di altri enti, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. Rimangono a carico degli enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si rimanda agli accordi tra gli enti aderenti all'Unione.

Art. 46 - Revisore dei conti

1. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Unione è esercitata da un revisore nominato dal Consiglio.

2. Il revisore dura in carica tre anni, non può essere revocato se non per inadempimento dei doveri connessi alla carica e può essere riconfermato.

3. L'attività del revisore è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'Unione. Vigila sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria, controlla la corrispondenza fra rendiconto e risultanze delle scritture contabili, relazionando annualmente al Consiglio del proprio operato e di quanto eventualmente riscontrato.

4. Il regolamento di contabilità disciplina le cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza del revisore, nonché le modalità di nomina, revoca, e di decadenza del



medesimo, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

5. Nell'esercizio delle funzioni, il revisore può accedere agli atti e ai documenti dell'Unione e degli enti aderenti connessi alla sfera delle sue competenze; può presentare autonomamente relazioni e documenti alla Giunta ed al Consiglio su aspetti specifici dell'ambito economico-finanziario.

6. Il revisore può, all'occorrenza, essere invitato ad assistere alle sedute della Giunta e del Consiglio.

7. Il compenso del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa per gli organi di revisione degli enti locali.

Art. 47 - Servizio di tesoreria

1. L'Unione ha un proprio tesoriere.

2. Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato, nel rispetto della normativa in vigore ad un istituto autorizzato a svolgere l'attività di Tesoreria.

3. La disciplina del servizio di tesoreria è dettata dal regolamento di contabilità dell'Unione e dalla convenzione con l'Istituto tesoriere, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs.267/2000.

Art 48 - Servizi pubblici locali

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità.

TITOLO V

TRASPARENZA – ACCESSO - PARTECIPAZIONE - REFERENDUM

Art. 49 - Trasparenza e pubblicità degli atti

1. L'Unione uniforma la propria attività al principio di trasparenza; a tal fine tutti gli atti degli organi dell'ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini, nella sede dell'Unione, per favorirne la diffusione e la conoscenza e per garantire l'imparzialità della gestione.

2. Gli atti di valenza generale dell'Unione sono collocati sul sito web dell'Unione medesima, in modo che siano accessibili a tutti gli interessati.

3. Le principali notizie relative all'attività svolte dall'Unione devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 50 - Accesso agli atti

1. Chiunque vi abbia interesse, ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, può accedere agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

2. I Consiglieri comunali degli enti aderenti all'Unione hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Unione utili all'esercizio del mandato.

3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, i consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.

4. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.

5. Il regolamento di cui al comma 4 ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento, le modalità di intervento endoprocedimentale, i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quelli entro cui l'ente deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

6. L'Unione può concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della normativa vigente.

Art. 51 - Partecipazione e tutela degli utenti

1. Nei diversi settori di competenza l'Unione favorisce e valorizza la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi portatori di interessi, applicando le previsioni della legge regionale sulla partecipazione e promuovendo la costituzione di organismi di partecipazione che sono attivamente coinvolti nei processi di formazione delle decisioni. Tali organismi potranno anche essere integrati o incorporati in analoghi organismi già esistenti a livello di zona.

Art.52 - Referendum consultivi

1. Su materie di esclusiva competenza comunale sono ammessi referendum consultivi.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a. Statuto comunale
- b. Regolamento del Consiglio comunale
- c. Stato giuridico e trattamento economico del personale comunale
- d. Organizzazione e funzionamento degli organi e degli uffici comunali
- e. Bilancio di previsione e rendiconto di gestione
- f. Nomine, designazioni, revoche e decadenze
- g. Contrazioni di mutui ed emissioni di prestiti obbligazionari

3. L'indizione del referendum consultivo può essere richiesta:

- dal Consiglio dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;
- dalla maggioranza dei consigli comunali dei comuni aderenti, che devono esprimersi mediante

- deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;
- dal venti per cento, almeno, del corpo elettorale dell'Unione che deve esprimersi mediante la presentazione al consiglio dell'Unione di una proposta scritta, contenente le firme autentiche dei promotori.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni aderenti all'Unione e i cittadini dell'unione europea che hanno residenza in uno dei comuni aderenti da almeno 6 mesi.
5. Sull'ammissibilità del referendum decide un Comitato di garanti la cui composizione sarà stabilito da apposito regolamento mediante deliberazione assunta a maggioranza dei componenti assegnati.
6. Qualora la richiesta di referendum sia giudicata ammissibile i promotori procedono alla raccolta delle firme necessarie e al successivo deposito presso l'ufficio elettorale di ciascun comune aderente. Le firme dei sottoscrittori devono essere complessivamente pari almeno al 40% del corpo elettorale dell'Unione.

Art.53 - Effetti dei referendum

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Le norme per l'attuazione dei referendum ed i relativi impegni di spesa sono stabiliti nell'apposito regolamento.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 54 - Proposte di modifica dello Statuto

1. Le modificazioni al presente Statuto possono essere presentate e deliberate da ogni Consiglio Comunale dei Comuni aderenti. In tal caso, il Comune che propone la modifica, trasmette, entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione, il relativo provvedimento di modifica ai Consigli degli enti aderenti, affinché adottino gli atti consequenziali.
2. Le proposte di modificazioni al presente Statuto possono essere presentate dalla Giunta dell'Unione, che le trasmette ai competenti Consigli comunali, perché provvedano ad adottare i conseguenti atti di approvazione.
3. Le modifiche e le proposte di modifica, previste dai precedenti commi, si devono intendere decadute, se i Consigli comunali degli enti aderenti all'Unione non provvedono all'approvazione entro 30 giorni dal ricevimento.
4. Il Consiglio dell'Unione delibera dopo che tutti i Consigli dei Comuni partecipanti abbiano provveduto all'approvazione delle modifiche proposte.
5. In caso di modifiche statutarie inerenti il personale verrà data comunicazione alle organizzazioni sindacali.



Convenzione Servizio Istruzione

L'anno duemilaundici e questo giorno del mese di in Montescudaio nella sede dei servizi Associati:

TRA

1. xxxx, nato XXXXXXXXXXXX a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di xxxx, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.);
2. yyyy, nato XXXXXXXXXXXX a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di xxxx, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzata con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n);
- 3.

E

l'Unione dei Comuni "Colli Marittimi Pisani" in persona del Presidente domiciliato per la sua carica presso l'Unione "Colli Marittimi Pisani", (codice fiscale n. 02028190508) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera Consiglio dell'Unione n. del 6.12.2011;

PREMESSO CHE

I Comuni di Castellina Marittima, Montescudaio, Riparbella, Guardistallo, Riparbella, Casale Marittimo in data 3 novembre 2011 hanno costituito l'Unione dei Comuni dei Colli Marittimi Pisani ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto al fine di realizzare una gestione più qualificata, efficiente ed economica dei servizi tramite forme di integrazione e coordinamento.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione dei Comuni "Colli Marittimi Pisani" delle competenze, delle funzioni e gestione, in forma associata, delle attività attinenti alla funzione fondamentale dell'istruzione.



Lo scopo della presente convenzione è quello di rendere più efficiente il servizio reso in materia di educazione, insegnamento, scuola e formazione.

In particolare, a scopo indicativo, sono trasferite all'Unione le attuali competenze comunali riguardanti:

- programmazione ed esercizio dei servizi erogati, direttamente o attraverso terzi, di nidi d'infanzia, ludo baby e scuola materna comprendenti l'educazione, l'insegnamento e la formazione;
- coordinamento tra i soggetti che esercitano la funzione educativa e di formazione in modo tale da rendere coordinate e sinergiche le singole azioni all'interno del territorio dell'Unione;
- programmazione ed esercizio dei servizi ausiliari a quelli educativi e di insegnamento quali ad esempio quelli di trasporto scolastico, mensa, supporto ad alunni portatori di handicap, sia in termini di appoggio scolastico che di fornitura ausili, supporto al diritto allo studio e manutenzione degli edifici scolastici;
- definizione e realizzazione dei progetti di sviluppo e innovazione riguardanti l'educazione, l'insegnamento, la scuola e la formazione;
- gestione e titolarità dei rapporti economici con l'utenza derivanti dall'erogazione dei servizi di cui sopra esercitati direttamente dall'Unione;
- tutte le attività ritenute necessarie in termini di governo e di gestione per assicurare i livelli di servizio e di soddisfazione dell'utenza richiesti;

L'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e attività, riguardanti le materie oggetto del trasferimento, esercitate dai Comuni conferenti, subentrando nei rapporti che i Comuni stessi hanno, in tali materie, con soggetti terzi.

L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa iniziale corrispondente a quanto indicato dalla prima ipotesi di progetto organizzativo dell'Area dei Servizi Educativi e Scolastici adottata dalla Giunta dell'Unione che viene adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia.

L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa avvalendosi del personale dei Comuni conferenti secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.

Fino alla emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, applicando su ciascun territorio comunale i regolamenti di accesso e di determinazione delle rette che ciascun Comune conferente applica al momento del trasferimento delle materie.

L'attuazione di tali servizi avverrà gradualmente sulla base degli indirizzi dei Comuni.

ART 2 - SEDI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Viene costituito il servizio "Servizi Educativi e Scolastici" dell'Unione con sede operativa negli uffici dell'Unione. Potranno essere istituiti uffici decentrati in altri punti del territorio dell'Unione.

Più precisamente il servizio verrà esercitato all'interno di una struttura di back-office deputata all'implementazione dei programmi di sviluppo delle tecnologie informatiche e all'esecuzione e coordinamento delle funzioni di cui all'art. 1. Presso i singoli comuni, saranno individuati dei referenti che

possano fungere da interfaccia con il centro operativo dell'Unione, in modo da verificare e canalizzare opportunamente le diverse richieste di supporto e assistenza.

L'organizzazione complessiva del servizio sarà comunque definita, nelle sue linee generali, dalla Giunta dell'Unione, spettando al Responsabile incaricato l'adozione dei provvedimenti organizzativi di dettaglio necessari al regolare funzionamento del servizio.

ART. 3- DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni.

ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale dei "Servizi Educativi e Scolastici" dell'Unione è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

ART. 5 - FORME DI CONSULTAZIONE

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti i "Servizi Educativi e Scolastici" è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecniche e amministrative, dipendenti o consulenti dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi al servizio in oggetto.

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione ed alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 6 - DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica necessaria per la gestione dei "Servizi Educativi e Scolastici" dell'Unione verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione.

ART. 7 - BENI STRUMENTALI

L'Unione dei Comuni all'atto del trasferimento esercita le competenze, funzioni, e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in comodato d'uso gratuito gli immobili, o porzioni di essi, in cui vengono esercitate le funzioni oggetto della presente convenzione conferite all'Unione;

- in comodato d'uso gratuito i beni mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature tecniche e ludiche ed ogni altro mezzo destinato dai singoli Comuni, che rimangono proprietari, all'esercizio delle funzioni in oggetto;

Il trasferimento all'Unione in comodato d'uso gratuito dei beni immobili, mobili attrezzature e

strumentazioni avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate;

Tutti i beni concessi in comodato d'uso gratuito all'Unione per l'esercizio delle funzioni conferitegli dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni cui sono adibiti.

La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in comodato d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

ART. 8 - RAPPORTI ECONOMICI

In via ordinaria, le spese per lo svolgimento dei servizi e funzioni di cui alla presente convenzione sono determinate nell'ambito del bilancio di previsione annuale dell'Unione, suddiviso per servizi e funzioni, sulla base di un piano adottato dalla Giunta dell'Unione.

L'Unione delibera il proprio Bilancio preventivo coordinandolo con i Bilanci preventivi dei singoli comuni al fine di assicurare la coerenza e la necessaria interdipendenza.

I costi globali per l'esercizio delle funzioni trasferite vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

In particolare in merito ai trasferimenti si stabilisce quanto segue:

I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati inizialmente ai Comuni conferenti, spettano all'Unione a partire dall'anno scolastico 2012/2013.

Nel caso in cui il trasferimento venga emesso ancora a favore dei Comuni conferenti, i Comuni stessi provvederanno a girare tali importi all'Unione.

L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

I trasferimenti, introitati anche in futuro, di competenza dell'anno scolastico 2011/2012, invece, restano di competenza dei Comuni conferenti.

In merito ai proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in oggetto si stabilisce quanto segue: dal 1° settembre 2012 l'Unione è titolare di tutti i proventi derivanti dai servizi trasferiti all'Unione oggetto della presente convenzione quali ad esempio:

- rette degli asili nido
 - rette delle scuole d'infanzia - refezione scolastica
 - buoni pasto per i servizi di refezione scolastica delle scuole elementari e medie
 - proventi dal trasporto scolastico
 - proventi dai servizi di dopo scuola
 - proventi mensa dei pasti consumati presso le strutture scolastiche dai dipendenti dell'Unione
 - qualsiasi altro servizio a domanda individuale erogato dall'Unione per l'esercizio delle competenze, delle funzioni e attività inerenti le materie che i Comuni trasferiscono con la presente convenzione.
- È stabilito, inoltre, che l'Unione sostiene tutti i costi di funzionamento delle Unità operative territoriali

attraverso le quali si articola l'esercizio delle competenze, funzioni e attività oggetto della presente convenzione.

I costi di funzionamento sono iscritti nel bilancio dell'Unione, e trovano copertura con i trasferimenti specifici da parte dello Stato, delle regioni, delle province, o da altri soggetti, da parte dei Comuni conferenti e con i proventi dei servizi a domanda individuale erogati.

ART. 9 - RECESSO - REVOCA DEL SERVIZIO - SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dallo Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste dallo Statuto.

ART. 10 - ADESIONI SUCCESSIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA

La presente convenzione e quelle da essa derivate hanno carattere aperto, nel senso che gli enti sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di enti interni al livello ottimale che non risultano tra i sottoscrittori della presente.

L'adesione successiva alla convenzione avviene con deliberazione degli organi competenti dell'Ente Locale entrante.

Possono chiedere di aderire a funzioni determinate anche gli enti esterni al livello ottimale, nel qual caso occorre una deliberazione del Consiglio dell'Unione.

In tali casi, gli enti non sottoscrittori della presente convenzione sono tenuti a contribuire alle spese della gestione associata in ragione dell'attività svolta in loro favore, i cui parametri sono determinati dalla Giunta su proposta del Segretario dell'Unione.

Il piano operativo e finanziario è aggiornato al momento dell'ingresso del nuovo ente.

ART. 11 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e l'Unione in ordine alla gestione associata del servizio, anche se relative alla difforme o contrastante interpretazione dei contenuti della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Nel caso di impossibilità la composizione della controversia è affidata al Foro di Livorno

ART 12- NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche



intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia e allo Statuto dell'Unione Colli Marittimi Pisani, in quanto compatibili.

Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 15, e non è soggetto a

registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Comune di Montescudaio _____
 Comune di Castellina Marittima _____
 Comune di Riparbella _____
 Comune di Guardistallo _____
 Comune di Casale Marittimo _____
 Unione dei Colli Marittimi Pisani _____



Convenzione Servizio Polizia Locale

L'anno duemilaundici e questo giorno del mese di _____ in Montescudaio nella sede dei servizi Associati:

TRA

1. _____ xxxx, nato Xxxxxxxxxx a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di xxxx, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.);
2. _____ yyyy, nato Xxxxxxxxxx a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di xxxx, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzata con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n);
- 3.

E

l'Unione dei Comuni "Colli Marittimi Pisani" in persona del Presidente domiciliato per la sua carica presso l'Unione "Colli Marittimi Pisani", (codice fiscale n. 02028190508) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera Consiglio dell'Unione n. del 6.12.2011;

PREMESSO CHE

I Comuni di Castellina Marittima, Montescudaio, Riparbella, Guardistallo, Riparbella, Casale Marittimo in data 3 novembre 2011 hanno costituito l'Unione dei Comuni dei Colli Marittimi Pisani ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto al fine di realizzare una gestione più qualificata, efficiente ed economica dei servizi tramite forme di integrazione;

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina le modalità di conferimento all'Unione dei Colli Marittimi Pisani del servizio di Polizia Locale, denominato "Corpo di polizia locale".

La normativa di riferimento è costituita dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali di Settore, nonché dai relativi Regolamenti.

ART. 2 - FINALITA'

Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione coordinata dei servizi di Polizia Locale e delle politiche per la sicurezza, anche attraverso un miglior utilizzo delle risorse e delle strumentazioni tecniche. La gestione associata finalizzata a garantire il presidio sul territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela del consumatore e per i bisogni emergenti; l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio, il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.

L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 3 - DURATA

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni.

ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale entro cui si svolge il Servizio unitario di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni appartenenti all'Unione.

Il personale può operare nello svolgimento dei compiti assegnati, nel territorio di tutti gli Enti mantenendo a tal fine le qualifiche attribuitegli dalle Leggi e dai Regolamenti o dai provvedimenti dell'Autorità.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è organizzato mediante la costituzione di una sede centrale che è individuata nel Comune di Montescudaio loc Fiorino via Gramsci e di sportelli per il pubblico localizzati presso gli uffici comunali. L'eventuale adozione della strumentazione necessaria alla implementazione di Uffici Mobili potrà in futuro consentire l'attivazione di un più efficace servizio di prossimità.

Art. 6 - DOTAZIONE ORGANICA

Il corpo di polizia locale sarà costituito dagli operatori già appartenenti al servizio di polizia dei comuni facenti parte dell'Unione, comandato, distaccato o trasferito all'Unione dei Colli Marittimi Pisani entro il 30.12.2011, e da personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione o da altro personale di comuni che intendono aderire al servizio.

Il personale assegnato al corpo di polizia locale sarà dipendente dell'Unione dei Colli Marittimi Pisani e sarà soggetto alla disciplina giuridica - normativa ed economica stabilita nel contratto EELL. Detto personale è inquadrato nella dotazione organica dell'Unione e dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Responsabile del servizio.

La dotazione organica del personale è definita dal regolamento degli uffici e servizi dell'Unione, tenendo conto delle indicazioni di legge nonché, prioritariamente, delle risorse disponibili. Il Responsabile del Servizio sarà individuato dall'Unione secondo la propria disciplina interna.

Tutte le competenze fisse ed accessorie spettanti al personale, comprese quelle derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati, nonché ogni altra spesa direttamente o indirettamente connessa al personale stesso, sono sostenute dall'Unione e poste a carico dei Comuni ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

ART. 7 - EFFETTI DELLA CONVENZIONE

L'adesione alla convenzione implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni con la stessa trasferite e, pertanto, gli enti aderenti perdono ogni titolarità gestionale in materia.

ART. 8 FUNZIONI TRASFERITE

Il servizio associato di Polizia Locale riguarda, in generale, l'esercizio delle seguenti funzioni, già in capo ai singoli Comuni:

- 1) attività sulla mobilità e sicurezza stradale;
- 2) attività di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 30.04.92, n. 285;
- 3) attività di rilevamento degli incidenti, nonché in supporto alle Forze di Polizia;
- 4) gestione della segnaletica stradale;
- 5) tutela della qualità urbana e rurale;
- 6) attività di polizia edilizia;
- 7) attività di polizia ambientale;
- 8) attività di polizia veterinaria;
- 9) attività di polizia igienico sanitaria;
- 10) attività di polizia giudiziaria;
- 11) sicurezza urbana;
- 12) servizio di controllo del territorio;
- 13) servizio di informazione e comunicazione;
- 14) accertamenti anagrafici;
- 15) gestione verbali e contenzioso;
- 16) riscossione proventi contravvenzionali e formazione del ruolo;
- 17) gestione cessione fabbricati
- 18) formazione ed aggiornamento;
- 19) informazione;
- 20) raccolta notizie di accertamento e rilevazione a richiesta delle autorità competenti;
- 21) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
- 22) compiti demandati dai Regolamenti Comunali;

23) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;

24) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai regolamenti dei singoli Comuni aderenti alla funzione unitaria di Polizia Locale;

25) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi in che richiedono interventi di protezione civile.

ART. 9 SISTEMA DIREZIONALE

Il sistema direzionale dell'attività del Corpo di Polizia Locale è così articolato:

- il Presidente della Giunta dell'Unione coordina in generale l'attività di Polizia Locale del territorio dell'Unione, nel rispetto delle specifiche prerogative dei Sindaci fissate dalla legge;

- la Giunta dell'Unione definisce le direttive e gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione;

- il Comandante del Corpo/Responsabile del servizio coordina l'impiego tecnico operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui all'art.9 della Legge 65/1986, della Legge Regionale e di quelle previste dal Regolamento del Corpo, inoltre, ha il compito di recepire le direttive generali dei Sindaci elaborando piani operativi, uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio, aggiornare il personale, relazionare il Presidente e la Giunta dell'Unione sul funzionamento e sull'efficacia del servizio.

- Il Comandante dei Corpo/Responsabile del servizio è responsabile della gestione operativa del personale e delle risorse strumentali affidategli e svolge le funzioni organizzative e gestionali in modo da attuare le direttive e gli obiettivi determinati dalla Giunta dell'Unione.

ART. 10 BENI STRUMENTALI

I beni mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature tecniche ed informatiche appartenenti ai comuni aderenti destinati all'esercizio della funzione vengono trasferiti all'Unione in comodato d'uso gratuito sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in comodato d'uso all'Unione è a carico dell'Unione.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, tali beni ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

ART. 11 - RAPPORTI ECONOMICI

La spesa globale per gli stipendi, il trattamento economico accessorio e relativi oneri riflessi, il vestiario ed ogni altro onere connesso al personale, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico operative, le manutenzioni, la formazione professionale del personale e tutto quanto posto a disposizione e necessario per il buon funzionamento del Corpo di Polizia Locale è coperta con fondi trasferiti dai Comuni ed è ripartita tra questi ultimi sulla base di specifici coefficienti definiti dalla Giunta dell'Unione, tenendo conto, anche con diverse modalità, dei tre seguenti parametri:



- a) estensione territoriale;
- b) popolazione residente;
- c) complessità operativa.

Le successive modifiche dei coefficienti come sopra definiti avranno efficacia a decorrere dal primo gennaio seguente all'adozione della relativa delibera da parte della Giunta dell'Unione.

Il termine per l'eventuale adozione di tale delibera è fissato al 31 Ottobre di ogni anno.

I Comuni aderenti si obbligano al pagamento, su richiesta dell'Unione, della quota annua a carico di ognuno di essi per l'attività del Corpo di Polizia Locale da effettuarsi, in quattro rate trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del primo mese di ogni trimestre.

In caso di ritardato pagamento delle quote dovute fino a 20 giorni dalla scadenza stabilita, saranno addebitati gli interessi passivi al tasso ufficiale di sconto nonché gli interessi connessi all'anticipazione di cassa del tesoriere.

Decorso ulteriori 30 giorni senza che sia intervenuto il pagamento del rateo, l'Unione procederà alla riscossione coatta ai sensi di legge.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, e con riferimento all'anno precedente, l'Unione provvede a determinare l'effettiva quota di spesa gravante su ogni Comune, operando i relativi conguagli.

Entro il 31 Ottobre di ogni anno la Giunta dell'Unione definisce, su proposta del Comandante del Corpo di Polizia Locale e del Responsabile Settore Finanziario il fabbisogno finanziario per la gestione associata del servizio nell'anno successivo, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione.

ART. 12 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI E CONTRIBUTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada o per violazione di altre leggi o regolamenti già di spettanza dei Comuni, indipendentemente dal luogo ove viene comminata la sanzione, saranno interamente introitati dell'Unione e ripartiti secondo il criterio del luogo di accertamento dell'infrazione.

Eventuali contributi assegnati per la Polizia Locale dalla Provincia, dalla Regione, dallo Stato o dell'Unione Europea, saranno introitati dall'Unione e utilizzati per i servizi d'istituto.

ART. 13 RECESSO E SCIoglIMENTO

Il recesso di un Comune prima della scadenza della presente convenzione è deliberato e comunicato entro

il 30 aprile ed avrà effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

Il recesso di un Comune o più Comuni, alla scadenza della convenzione, non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre i beni eventualmente conferiti e risultanti dall'inventario verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

In caso di scioglimento dell'Unione, revoca all'Unione del servizio di Polizia Locale alla scadenza della convenzione e recesso anticipato di un singolo Ente, trovano applicazione i principi in materia di personale stabiliti nello Statuto dell'Unione.

Anche per la divisione di beni, mezzi ed attrezzature, troveranno applicazione le specifiche disposizioni contenute nello statuto dall'Unione.

ART. 14 CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e l'Unione in ordine alla gestione associata del servizio di Polizia Locale, anche se relative alla difforme o contrastante interpretazione dei contenuti della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Nel caso di impossibilità la composizione della controversia è affidata al Foro di Livorno

ART. 10 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni del tempo vigenti e dello Statuto dell'Unione.

Sino alla approvazione dei competenti organi dell'Unione dei vari regolamenti di polizia, troveranno applicazione i regolamenti in vigore presso il Comune interessato aderente al servizio associato di polizia locale.

Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Comune di Montescudaio _____
 Comune di Castellina Marittima _____
 Comune di Riparbella _____
 Comune di Guardistallo _____
 Comune di Casale Marittimo _____
 Unione dei Colli Marittimi Pisani _____



Convenzione Servizio Tributi

TRA

L'anno duemilaundici e questo giorno del mese di in Montescudaio nella sede dei servizi Associati:

1. xxxx, nato Xxxxxxxxxx a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di xxxx, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse

del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.);

2. yyyy, nato xxxxxxxxxx a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di xxxx, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzata con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n);

3.

E

l'Unione dei Comuni "Colli Marittimi Pisani" in persona del Presidente domiciliato per la sua carica presso l'Unione "Colli Marittimi Pisani", (codice fiscale n. 02028190508) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera Consiglio dell'Unione n. del 6.12.2011;

PREMESSO CHE

I Comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella, in data 3 novembre 2011 hanno costituito l'Unione dei Comuni dei Colli Marittimi Pisani ai sensi dell'articolo 1 dello statuto al fine di realizzare una gestione più qualificata, efficiente ed economica dei servizi tramite forme di integrazione;

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione di Comuni "Colli Marittimi Pisani" della gestione associata del servizio di "Tributi Locali".

La normativa di riferimento è costituita dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali di Settore, nonché dai relativi Regolamenti.

ART. 2 - FINALITA'

La gestione associata del servizio tributi costituisce lo strumento sinergico mediante il quale i Comuni aderenti assicurano l'unicità di conduzione.

L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Il servizio associato "Tributi Locali" è finalizzato in particolare a garantire:

- attraverso una struttura operativa, lo strumento mediante il quale l'Unione dovrà gestire il servizio Tributi Locali con lo scopo di ottimizzare le soluzioni organizzative e conseguire ogni possibile miglioria, sia in termini di economicità che di qualità del servizio in funzione della armonizzazione normativa e gestionale dei tributi nel territorio dell'Unione;

- assistenza tecnica ai Comuni e consulenza giuridica in materia di tributi locali, propedeutica alla predisposizione dei regolamenti, di atti amministrativi e di atti relativi al contenzioso tributario, assistenza operativa in tutte le fasi di applicazione dei tributi e nella formazione degli archivi informatizzati per la gestione dei tributi.

ART. 3 - DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione decorre dal 01.01.2011 per i Comuni di Castellina Marittima e di Riparbella ed entro il 31.12.2012 per i Comuni di Casale Marittimo, Guardistallo e Montescudaio.

La presente Convenzione ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni.

Il recesso di un Comune prima della scadenza della presente convenzione è deliberato e comunicato entro il 30 aprile ed avrà effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

Il recesso di un Comune o più Comuni, alla scadenza della convenzione, non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Tutti gli adempimenti in ordine procedurale ed organizzativo connessi all'attività del servizio associato dei tributi locali, sono svolti dal responsabile del Settore Tributi dell'Unione.

L'ufficio per la gestione associata e coordinata del servizio Tributi assume la denominazione di: "Ufficio Unico Tributi Locali".

La sede operativa è individuata negli uffici amministrativi del Comune di Montescudaio località Fiorino dove verrà allestito un unico ufficio centrale (backoffice) per l'elaborazione e la predisposizione dell'attività regolamentare, della modulistica e dell'attività ordinaria e di accertamento di ciascun tributo.

La Giunta dell'Unione può, con propria deliberazione, qualora ne ricorra la necessità, individuare altre sedi alternative o aggiuntive nell'ambito territoriale dell'Unione.

Uno sportello informatributi (front office), sarà dislocato presso ogni Ente aderente e collegato, tramite rete telematica, all'Ufficio centrale, a disposizione dei contribuenti per informazioni, assistenza e richiesta di documentazione.

Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività dovrà essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi, inerenti le funzioni interessate, attualmente operanti nei singoli enti aderenti.

ART. 5 FUNZIONI TRASFERITE

Sono trasferite all'Unione le funzioni di cui al successivo comma 3, relative alla gestione dei seguenti tributi attualmente previsti dalla legge:

- Imposta Comunale sugli Immobili;
- Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Tassa o Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, permanente e temporanea;
- Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Il trasferimento riguarderà anche nuovi tributi ed eventuali modifiche introdotte dal legislatore ai tributi attuali.

Per ciascun tributo, saranno gestite le seguenti attività:

- Rapporti con il contribuente;
- Gestione ordinaria dei Tributi;
- Studio e predisposizione dei regolamenti e degli atti amministrativi ad essi conseguenti;
- Apprendimento ed aggiornamento di tutte le norme in materia di tributi comunali;



- Supporto alla determinazione delle tariffe ed aliquote dei singoli tributi;
 - Predisposizione della modulistica e di pacchetti applicativi comuni in materia tributaria;
 - Controllo delle posizioni rilevanti ai fini fiscali e recupero dell'evasione (emissione di avvisi di liquidazione, accertamento, irrogazione di sanzioni amministrative, formazione ruoli coattivi, rimborsi, invio questionari);
 - Analisi delle modalità di esecuzione del versamenti;
 - Gestione contenzioso tributario in tutte le sue fasi;
 - Eventuale affidamento in concessione, tramite gara unica d'appalto, della riscossione e gestione di alcuni tributi comunali;
 - Attivazione di meccanismi di comunicazione con il cittadino utente, associazioni di categoria e studi professionali;
 - Studio per migliorare i processi di lavoro (modalità di controllo e procedure di riscossione attraverso l'analisi dei costi benefici)
- Resta ferma la titolarità del rapporto tributario a capo dei singoli Comuni, i quali conservano la potestà impositiva e regolamentare e la spettanza esclusiva delle entrate relative ai tributi propri.

Art. 5 - DOTAZIONE ORGANICA

L'Ufficio in argomento sarà costituito dal personale che risulta in forza ai comuni di Castellina Marittima, Montescudaio, Guardistallo, Casale Marittimo che svolgono il servizio all'interno degli stessi per cui è previsto il passaggio all'Unione Colli Marittimi Pisani. Il Responsabile del Servizio sarà individuato dall'Unione secondo la propria disciplina interna. Su proposta del Responsabile del Servizio, l'Unione provvederà alla revisione della dotazione del personale con proprio atto deliberativo.

ART. 6 - CONSIGLIO TRIBUTARIO ASSOCIATO

Nell'ambito del servizio associato Tributi Locali, è istituito anche il Consiglio Tributario associato ai sensi dell'articolo 18 D.L.78/2010, convertito con L.122/2010 e smi. La composizione ed il funzionamento del succitato Consiglio Tributario verranno disciplinati da apposito Regolamento.

ART. 7 - RAPPORTI ECONOMICI

Per il funzionamento del servizio associato di Tributi Locali è prevista una spesa annua a carico dei comuni aderenti. Le quote di partecipazione dei singoli Comuni sono state determinate in valore percentuale sommando il numero degli abitanti con il numero dei contribuenti TARSU.

I comuni aderenti sono tenuti a versare le quote di partecipazione con cadenza trimestrale (entro la fine del mese di marzo, giugno e settembre). La quarta quota (dicembre) sarà preceduta dal rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali somme a conguaglio.

ART. 8 - ADESIONI SUCCESSIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA

La presente convenzione e quelle da essa derivate hanno carattere aperto, nel senso che gli enti sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di enti interni al livello ottimale che non risultano tra i sottoscrittori della presente. L'adesione successiva alla convenzione avviene con deliberazione degli organi competenti dell'Ente Locale entrante. Possono chiedere di aderire a funzioni determinate anche gli enti esterni al livello ottimale, nel qual caso occorre una deliberazione del Consiglio dell'Unione. In tali casi, gli enti non sottoscrittori della presente convenzione sono tenuti a contribuire alle spese della gestione associata in ragione dell'attività svolta in loro favore, i cui parametri sono determinati dalla Giunta su proposta del Segretario dell'Unione.

ART. 9 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e l'Unione in ordine alla gestione associata del servizio di Tributi Locali, anche se relative alla difforme o contrastante interpretazione dei contenuti della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Nel caso di impossibilità la composizione della controversia è affidata al Foro di Livorno.

ART 10- NORME FINALI E DI RINVIO

L'adesione alla convenzione implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni con la stessa trasferite con la gradualità stabilita dal manuale operativo. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della convenzione e dello Statuto dell'Unione Colli Marittimi Pisani, in quanto compatibili. Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Comune di Casale Marittimo _____
Comune di Castellina Marittima _____
Comune di Guardistallo _____
Comune di Montescudaio _____
Comune di Riparbella _____
Unione dei Colli Marittimi Pisani _____



Convenzione Servizio Personale

L'anno duemilaundici e questo giorno del mese di in Montescudaio nella sede dei servizi Associati:

TRA

1. xxxx, nato Xxxxxxxxxx a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di xxxx, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.);
2. yyyy, nato Xxxxxxxxxx a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di xxxx, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzata con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n);

E

l'Unione dei Comuni "Colli Marittimi Pisani" in persona del Presidente domiciliato per la sua carica presso l'Unione "Colli Marittimi Pisani", (codice fiscale n. 02028190508) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera Consiglio dell'Unione n. del 6.12.2011;

PREMESSO CHE

- I Comuni di Castellina Marittima, Montescudaio, Riparbella, Guardistallo, Riparbella, Casale Marittimo in data 3 novembre 2011 hanno costituito l'Unione dei Comuni dei Colli Marittimi Pisani;
- I citati comuni aderenti all'Unione Colli Marittimi Pisani intendono gestire in forma associata, mediante conferimento all'Unione, le funzioni inerenti la gestione del personale

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Ferme restando le finalità strategiche indicate nello Statuto dell'Unione dei Comuni Colli Marittimi Pisani la gestione associata delle funzioni e servizi afferenti al personale persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento degli stessi sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nonché l'obiettivo di assicurare l'unicità della conduzione della gestione del rapporto di lavoro e la semplificazione secondo i principi di professionalità e responsabilità.

In particolare la gestione unitaria è diretta a razionalizzare il personale impiegato in modo tale da creare figure specialistiche, nelle singole aree e settori, e rendere disponibili risorse umane da impiegare in servizi e funzioni aggiuntive.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto il conferimento all'Unione Colli Marittimi Pisani di

funzioni, compiti e attività relativi all'amministrazione e gestione del personale.

Più specificamente verranno svolte le seguenti funzioni e servizi a favore di tutti i soggetti aderenti:

A) GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE : RECLUTAMENTO E CONCORSI

La gestione associata comprende l'attività e l'istruttoria dei procedimenti attinenti il reclutamento del personale elencati, in via esemplificativa, qui di seguito:

1. Supporto nella predisposizione ed adozione di una regolamentazione uniforme delle procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale da parte di ciascun comune aderente;
2. supporto alle Amministrazioni nella redazione dei documenti di programmazione strategica delle risorse umane, quali ad esempio dotazioni organiche, piani occupazionali, organigrammi e programmazione annuale delle assunzioni di personale;
3. indizione dei bandi ed espletamento delle procedure concorsuali relative al reclutamento del personale a tempo determinato, indeterminato, flessibile, corsi concorsi lavoro temporaneo;
4. organizzazione e svolgimento delle procedure finalizzate alle progressioni verticali;
5. supporto agli enti associati per le selezioni interne relative alle progressioni orizzontali;
6. funzionamento della segreteria di commissioni di concorso e di selezione;
7. nomina o designazione delle commissioni di concorso;
8. insediamento delle commissioni di concorso;
9. formazione ed approvazione delle graduatorie.

B) GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE : TRATTAMENTO GIURIDICO

La gestione associata comprende l'attività e l'istruttoria dei procedimenti attinenti il rapporto di lavoro, ed in particolare il trattamento giuridico, elencati, in via esemplificativa, qui di seguito:

1. predisposizione degli atti e dei contratti individuali relativi all'inquadramento giuridico ed economico in presenza di nuove norme contrattuali, di inquadramento in relazione a progressioni verticali e orizzontali, per attribuzioni di mansioni superiori;
2. predisposizione degli atti per il mutamento di mansioni per inidoneità fisica, per la modifica del profilo professionale nella stessa qualifica, per il passaggio ad altra unità organizzativa;
3. predisposizione degli atti relativi alle misure di sostegno e recupero {condizioni psico-fisiche, portatori di handicap) e al patrocinio legale per fatti connessi all'espletamento di compiti di ufficio;
4. funzioni inerenti l'esercizio dei diritti dei lavoratori: predisposizione degli atti relativi a permessi per diritto allo studio, per mandato elettorale, per permessi sindacali e congedi straordinari;
5. predisposizione degli atti per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa;
6. predisposizione degli atti per incarichi temporanei o per prestazioni occasionali, compatibili con l'impiego, presso altri enti;



7. funzioni attinenti procedimenti disciplinari e penali: predisposizione degli atti riguardanti le varie fasi dei procedimenti, per sospensione cautelare dal servizio, per riammissione in servizio, per sospensione dal servizio, per destituzione a seguito di condanna;
8. 8. funzioni relative al collocamento a riposo: predisposizione degli atti per dimissioni volontarie, per raggiungimento limiti di età o servizio.

C) GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE: TRATTAMENTO ECONOMICO

La gestione associata comprende l'attività e l'istruttoria dei procedimenti attinenti il trattamento economico del rapporto di lavoro elencati, in via esemplificativa, qui di seguito:

1. gestione stipendi e gestione contabile del personale:

- attribuzioni economiche a ciascun dipendente o soggetto assimilabile a lavoratore dipendenti o soggetto con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- detrazioni volontarie o cessioni del V° dello stipendio;
- predisposizione buste paga;

2. gestione ritenute fiscali:

- calcolo delle ritenute fiscali mensili e annuali (Irpef, addizionali regionali e comunale);
- predisposizione quadri Mod. 770 inerenti la gestione del personale;
- acquisizione dati inviati dai CAF;
- predisposizione CUD;

3. gestione contributi previdenziali (Cpdel e fondo credito):

- calcolo contributi previdenziali mensili;
- trasmissione all'INPDAP dati variabili mensili;

4. gestione contributi ex INADEL:

- calcolo contributi ex INADEL mensili;
- trasmissione Mod. TFR/1 per liquidazione trattamento di fine rapporto;

5. elaborazione dati contabili per il bilancio di ogni singolo ente;

- programmazione spesa annuale;
- predisposizione allegato;

6. gestione versamenti INPS:

- calcolo contributi INPS mensili;
- compilazione a richiesta del dipendente dei modelli per la disoccupazione;

7. gestione contributi INAIL:

- comunicazione di assunzione e cessazione del personale;

8. predisposizione del conto annuale del personale.

D) GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE : RELAZIONI SINDACALI.

1. Funzioni di supporto tecnico alla delegazione trattante di parte pubblica per l'interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi;
2. Predisposizione delle bozze e degli accordi sindacali;
3. Gestione delle convocazioni e degli incontri;
4. Predisposizione e stesura dei verbali.
5. Attività di supporto alla contrattazione decentrata, tendente alla progressiva armonizzazione dei contratti decentrati in essere;

6. Qualora ne ricorrano i presupposti giuridici, l'Ufficio Unificato potrà svolgere le funzioni di contrattazione decentrata territoriale mediante instaurazione di un tavolo comune di relazione sindacale e di contrattazione decentrata, per la definizione di protocolli generali e di contratti decentrati unitari;

E) GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE : SVILUPPO RISORSE UMANE.

La gestione associata in materia di sviluppo delle risorse umane concerne le funzioni comunali relative alla cura della formazione e dell'aggiornamento professionali dei dipendenti.

La gestione associata comprende le attività ed i procedimenti di seguito elencati:

1. predisposizione dei piani di formazione per gli enti associati;
2. programmazione dei corsi annuali;
3. organizzazione e gestione dei corsi e delle altre attività di formazione; il punteggio non è attribuito se detta attività è limitata allo svolgimento di compiti istruttori.

La gestione e l'esercizio delle singole funzioni e servizi di cui al presente articolo si realizzeranno gradualmente nel corso dell'anno 2012 con le forme e modalità ritenute più opportune e consone alle esigenze dei Comuni aderenti.

ART. 3 FUNZIONI E COMPITI DI COMPETENZA DELLE GIUNTE E DEI CONSIGLI COMUNALI DEI SINGOLI COMUNI

Restano in capo ai Comuni aderenti all'Unione le politiche di gestione del personale e l'adozione dei relativi atti decisionali d'impegno e di disposizione delle risorse finanziarie ed umane che, nel rispetto delle prerogative di legge e dei contratti collettivi, appartengono alla competenza degli organi di direzione politica o dei dirigenti/responsabili nella loro qualità di "datore di lavoro".

Resta in ogni caso fermo l'obbligo del servizio associato, in merito alle competenze di cui al presente articolo, di fornire ai Comuni l'assistenza ed il supporto sotto il profilo giuridico e contabile nonché di fornire la necessaria consulenza anche nella redazione dei relativi atti.

ART. 4 SEDI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si svolgerà inizialmente presso il Comune di Riparbella e successivamente presso l'individuata sede dell'Unione dei Comuni.

Ciascun Comune individua e comunica all'Unione un referente per le funzioni di cui alla presente convenzione allo scopo di mantenere un collegamento costante tra l'Ufficio Unico dell'Unione ed i singoli Comuni aderenti.

ART. 5 DURATA E VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni.

ART. 6 RECESSO DALLA CONVENZIONE

Il recesso da parte di un singolo comune dalla presente convenzione deve essere deliberato e comunicato

all'Unione entro la fine del mese di Aprile ed ha effetto a decorrere dal mese di gennaio successivo.

Qualora il recesso venga esercitato oltre la data del 30 di Aprile avrà effetto a partire dal primo del mese di Gennaio del secondo anno successivo.

È comunque escluso il recesso entro i primi due anni dalla convenzione.

Il Comune recedente provvede, d'intesa con l'Unione, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successivi.

È di chiara evidenza che il recesso di un Comune dall'Unione provoca la contestuale ed automatica decadenza dalla presente convenzione. .

In caso di scioglimento dell'Unione, o di revoca all'Unione del servizio attinente al personale trovano applicazione i principi in materia di personale stabiliti nello Statuto dell'Unione.

Anche per l'eventuale divisione di beni, mezzi ed attrezzature, troveranno applicazione le specifiche disposizioni contenute nello statuto dall'Unione.

ART. 7 RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNE ED UNIONE

I Comuni aderenti alla presente convenzione partecipano alla ripartizione delle spese complessive sulla base di una percentuale determinata attraverso criteri specifici

In particolare la spesa globale per la gestione associata del servizio in parola è coperta con fondi trasferiti dai Comuni ed è ripartita tra questi ultimi sulla base di specifici coefficienti definiti dalla Giunta dell'Unione, tenendo conto, anche con diverse modalità, dei tre seguenti parametri:

- a) numero dei dipendenti effettivamente in servizio presso ciascun Comune aderente;
- b) numero degli amministratori in carica presso ciascun Comune aderente;
- c) compimento di attività e procedimenti complessi di gestione del rapporto di lavoro di dipendenti a tempo determinato, indeterminato e/o flessibile dei singoli Comuni aderenti;

Le eventuali successive modifiche dei coefficienti come sopra definiti avranno efficacia a decorrere dal primo gennaio seguente all'adozione della relativa delibera da parte della Giunta dell'Unione.

Il termine per l'eventuale adozione di tale delibera è fissato al 31 Ottobre di ogni anno.

I Comuni aderenti si obbligano al pagamento, su richiesta dell'Unione, della propria quota annua, in quattro rate trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del primo mese di ogni trimestre.

In caso di ritardato pagamento delle quote dovute fino a 20 giorni dalla scadenza stabilita, saranno addebitati gli interessi passivi al tasso ufficiale di sconto nonché gli interessi connessi all'anticipazione di cassa del tesoriere.

Decorsi ulteriori 30 giorni senza che sia intervenuto il pagamento del rateo, l'Unione procederà alla riscossione coatta ai sensi di legge.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, e con riferimento all'anno precedente, l'Unione provvede a determinare l'effettiva quota di spesa gravante su ogni Comune, operando i relativi conguagli.

Entro il 31 Ottobre di ogni anno la Giunta dell'Unione definisce, su proposta del Resosabile dell'Ufficio Unico del Personale e del Responsabile Settore Finanziario il fabbisogno finanziario per la gestione associata del

servizio nell'anno successivo, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione.

ART. 8 RESOCONTO SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

L'Unione provvede ad effettuare il resoconto in ordine all'attuazione dei programmi almeno annualmente nell'ambito del rendiconto dei servizi gestiti dall'Unione.

ART. 9 ADESIONI SUCCESSIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA

La presente convenzione e quelle da essa derivanti hanno carattere aperto nel senso che possono aderirvi anche altri Enti, interni al livello territoriale ottimale, non facenti parte dell'Unione dei Comuni in parola.

L'adesione successiva da parte di altri Enti avviene previa deliberazione del Consiglio Comunale del nuovo Ente aderente e successivo recepimento da parte della Giunta dell'Unione con specifico provvedimento di accettazione.

Il piano operativo e finanziario saranno conseguentemente aggiornati a seguito dell'ingresso di un nuovo Ente.

ART. 10 PERSONALE

L'Unione definisce con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento sugli Uffici e Servizi, la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.

Ai sensi dell'art.... dello Statuto, nello svolgimento delle attività conferite, l'Unione si avvale del personale dipendente dei singoli Comuni nel rispetto delle procedure di concertazione sindacale.

Nelle more del trasferimento del personale si intendono confermati i provvedimenti di assegnazione funzionale all'Unione dei dipendenti in comando.

ART. 11 CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e l'Unione per i servizi e funzioni di cui alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente, in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma le composizioni delle controversie è rimessa all'organo giurisdizionale del Foro di Livorno.

ART. 12 NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni dello Statuto dell'Unione dei Comuni Colli Marittimi Pisani, in quanto compatibili.

Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del DPR 26 Ottobre 1972 n. 642, allegato B, art. 16, e non soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella annessa al DPR 26 aprile 1986 n. 131.

L'atto che si compone di n. pagine intere e parte della presente, oltre alle sottoscrizioni, viene letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà.

Comune di Montescudaio _____

Comune di Castellina Marittima _____

Comune di Riparbella _____



Comune di Guardistallo _____
Comune di Casale Marittimo _____

Unione dei Comuni Colli Marittimi Pisani _____



Convenzione Servizi Informatici e Telematici

L'anno duemilaundici e questo giorno del mese di in Montescudaio nella sede dei servizi Associati:

TRA

1. xxxx, nato Xxxxxxxxxx a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di xxxx, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.);
2. yyyy, nato Xxxxxxxxxx a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di xxxx, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzata con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n);
- 3.

E

l'Unione dei Comuni "Colli Marittimi Pisani" in persona del Presidente domiciliato per la sua carica presso l'Unione "Colli Marittimi Pisani", (codice fiscale n. 02028190508) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera Consiglio dell'Unione n. del 6.12.2011;

PREMESSO CHE

I Comuni di Castellina Marittima, Montescudaio, Riparbella, Guardistallo, Riparbella, Casale Marittimo in data 3 novembre 2011 hanno costituito l'Unione dei Comuni dei Colli Marittimi Pisani ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto al fine di realizzare una gestione più qualificata, efficiente ed economica dei servizi tramite forme di integrazione.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione di Comuni "Colli Marittimi Pisani" della gestione associata delle funzioni relative alla gestione e sviluppo dei sistemi informatici, informativi, telematici e di e-government.

Lo scopo della presente convenzione è di rendere più efficiente il servizio reso dalla Pubblica Amministrazione attraverso la progressiva utilizzazione delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione nel sistema amministrativo locale, da realizzarsi in una scala dimensionale efficiente. La gestione associata dei servizi informatici e telematici viene concepita come rete in cui gli enti e gli uffici coinvolti costituiscono una parte fondamentale della

struttura che diventa pienamente operativa solo attraverso il contributo congiunto e coordinato degli Enti che la costituiscono.

La gestione unitaria è finalizzata in particolare a garantire i seguenti servizi, secondo un piano operativo redatto dal responsabile tecnico del settore:

1. assistenza, manutenzione e sviluppo delle reti hardware, sito internet, caselle di posta elettronica, applicazioni specifiche utilizzate nelle funzioni associate
 2. razionalizzazione e miglioramento dei sistemi informatici di front-office e back-office
 3. sviluppo dei servizi di e-government;
 4. interconnessione e integrazione dei sistemi informatici tra i comuni associati;
 5. miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità dei sistemi;
 6. progettazione unificata;
 7. economie di scala nei comuni dell'Unione;
 8. redazione e gestione del programma locale sulla società dell'informazione e della conoscenza (SIC), con il quale vengono definiti gli obiettivi, gli interventi e i finanziamenti concertati a livello locale tra gli amministratori;
 9. formazione del personale
- L'attuazione di tali interventi di gestione e sviluppo avverrà gradualmente sulla base degli indirizzi dei Comuni.

ART 2 - SEDI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Viene costituito il servizio Sistemi Informativi dell'Unione con sede operativa negli uffici dell'Unione. Potranno essere istituiti uffici decentrati in altri punti del territorio dell'Unione.

Più precisamente il servizio è imperniato su una struttura di back-office deputata all'implementazione dei programmi di sviluppo delle tecnologie informatiche e all'esecuzione e coordinamento delle funzioni di cui all'art. 1. Presso i singoli comuni, saranno individuati dei referenti che possano fungere da interfaccia con il centro operativo dell'Unione, in modo da verificare e canalizzare opportunamente le diverse richieste di supporto e assistenza.

Il responsabile del servizio informatico associato cura l'attuazione dei programmi previsti dalla SIC e dal PEG e gestisce le risorse finanziarie e umane assegnate all'ufficio.

L'organizzazione complessiva del servizio sarà comunque definita, nelle sue linee generali, dalla Giunta dell'Unione, spettando al Responsabile incaricato l'adozione dei provvedimenti organizzativi di dettaglio necessari al regolare funzionamento del servizio.

ART. 3- DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni.

ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale dei servizi informatici, telematici e di e-government, dell'Unione è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

ART. 5 - DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative alla gestione e sviluppo dei sistemi informatici, informativi, telematici e di e-government verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione.

ART. 6 - BENI STRUMENTALI

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

ART. 7 - RAPPORTI ECONOMICI

In via ordinaria, le spese per lo svolgimento dei servizi e funzioni di cui alla presente convenzione sono determinate nell'ambito del bilancio di previsione annuale dell'Unione, suddiviso per servizi e funzioni, sulla base di un piano adottato dalla Giunta dell'Unione.

I costi globali per l'esercizio delle funzioni trasferite vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

Il resoconto in ordine all'attuazione dei programmi viene reso almeno annualmente nell'ambito del rendiconto dei servizi gestiti dall'Unione.

ART. 8 - RECESSO - REVOCA DEL SERVIZIO - SCIoglimento DELL'UNIONE

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dallo Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste dallo Statuto.

ART. 9 - ADESIONI SUCCESSIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA

La presente convenzione e quelle da essa derivate hanno carattere aperto, nel senso che gli enti sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di enti interni al livello ottimale che non risultano tra i sottoscrittori della presente.

L'adesione successiva alla convezione avviene con deliberazione degli organi competenti dell'Ente Locale entrante.

Possono chiedere di aderire a funzioni determinate anche gli enti esterni al livello ottimale, nel qual caso occorre una deliberazione del Consiglio dell'Unione.

In tali casi, gli enti non sottoscrittori della presente convenzione sono tenuti a contribuire alle spese della gestione associata in ragione dell'attività svolta in loro favore, i cui parametri sono determinati dalla Giunta su proposta del Segretario dell'Unione.

Il piano operativo e finanziario è aggiornato al momento dell'ingresso del nuovo ente.

ART. 10 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e l'Unione in ordine alla gestione associata del servizio, anche se relative alla difforme o contrastante interpretazione dei contenuti della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Nel caso di impossibilità la composizione della controversia è affidata al Foro di Livorno

ART 11- NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia e allo Statuto dell'Unione Colli Marittimi Pisani, in quanto compatibili.

Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Comune di Montescudaio _____

Comune di Castellina Marittima _____

Comune di Riparbella _____

Comune di Guardistallo _____

Comune di Casale Marittimo _____

Unione dei Colli marittimi Pisani _____



Indice delle figure

- p. 17 Fig. 1 - Composizione Giunta e Consiglio
- p. 21 Fig. 2 - Spesa del personale 2004 - 2011
- p. 25 Fig. 3 - Analisi dei bilanci e definizione del piano operativo
- p. 26 Fig. 4 - Facsimile output analisi comparata dei bilanci
- p. Fig. 5 - Schema di funzionamento URP (back e front office)
- p. Fig. 6 - Home page www.unione.collimarittimipisani.pi.it
- p. Slide 1 - Presentazione del progetto
- p. Slide 2 - Obiettivi e fasi progettuali
- p. Slide 3 - Schema ricognizione servizio tributi
- p. Slide 4 - Schema ricognizione servizio polizia locale
- p. Slide 5 - Schema ricognizione servizio sistema informativo
- p. Fig. 7 - Quadro sinottico del personale
- p. Fig. 8 - Ricognizione servizio personale
- p. Fig. 9 - Ricognizione servizio tributi
- p. Fig. 10 - Ricognizione servizio polizia locale
- p. Fig. 11 - Ricognizione servizio istruzione
- p. Fig. 12 - Ragno funzionale servizio personale
- p. Fig. 13 - Progettazione articolazione front office servizio polizia locale
- p. Fig. 14 - Cruscotto di sintesi piano finanziario
- p. Fig. 15 - Sistema informativo

Bibliografia e link

AAVV (2009), *Forme di gestione associata nei servizi alla persona. Stili e pratiche di governance sussidiaria in Lombardia*, Guerini e Associati, Milano

Bartolini D. e Fiorillo F. (2006), *Le associazioni tra Comuni: un approccio teorico*, in Fiorillo F. e Robotti L., *L'Unione dei Comuni. Teoria economica ed esperienze concrete*, Franco Angeli, Milano

Bindi S. (2003), *Riordino territoriale e gestioni associate dei servizi locali*, (Lettera Irpet, settembre 2003)

Bindi S. (2005), *La gestione associata di funzioni e servizi nei piccoli comuni della Toscana (l.r. 40/2001)*, IRPET

Cammarota G. e Morciano M. (2010), *Servizi pubblici on line e multicanalità*, in amministrazioneincammino.luiss.it

Ermini B. e Salvucci S. (2006), *L'esperienza delle Unioni di Comuni in Italia e nelle Marche. Focus sulla gestione associata di funzioni e servizi*, Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Economia

Fedele M. e Moini G. (2006), *Cooperare conviene? Intercomunalità e politiche pubbliche*, «Rivista Italiana di Politiche Pubbliche», 1

Fiorillo F. e Robotti L. (2008), *L'Unione dei Comuni. Teoria economica ed esperienze concrete*, Franco Angeli, Milano

Formiconi D. (2007), *Comuni insieme, più forti. Rinnovamento e semplificazione dell'assetto istituzionale dei Comuni: proposte e riflessioni sulla gestione associata per una migliore qualità ed efficienza dei servizi*, EDK, Rimini

Forte G. (2010), *L'Unione dei Comuni della Valdera. Una proposta per la gestione integrata del territorio*, Bandecchi & Vivaldi, Pontedera

Frieri F. R. (2011), *Per avere risparmi veri servono scelte autonome*, Il Sole 24Ore, 26 settembre 2011

Guerra M. (2007), *Unioni di Comuni: una realtà ed un modello per il futuro*, Relazione alla III Conferenza Nazionale delle Unioni dei Comuni, Barga

Latella M. (2011), *L'oro delle Unioni dei comuni. La Toscana punta a una quarantina di nuove "alleanze"*, Sole 24ore, Centro Nord, 7 settembre 2011



- Misiani A. e Frieri F.R. (2011), *Piccoli Comuni: associarli ma non cancellarli*, L'Unità, 23 agosto 2011
- Mordenti M. (2004), *La gestione associata delle funzioni negli enti locali*, Maggioli, Milano
- Morigi P. (2009), *Il controllo di gestione nella pubblica amministrazione locale*, Maggioli
- Parmentola N. (2005), *La governance locale. Linee guida per i Comuni*, FORMEZ
- Perrella G. e Delli Rocili G. (2009), *Riduzione degli sprechi e miglioramento dei servizi nella pubblica amministrazione*, Franco Angeli, Milano
- Puntello P. (2008), *Gli indicatori per l'analisi della dinamica finanziaria degli enti locali. Profili teorici ed evidenze empiriche*, Franco Angeli, Milano
- Rossi P. (2006), *Pionieri ed epigoni. Dieci anni di gestione associata. Dal progetto S.Coo.Ter. al Consorzio Alta Valdera*, CLD, Pontedera
- Rossi P. (2010), *Linee guida per la gestione associata dei servizi. Dall'ideazione alla realizzazione*, Anci Toscana, Firenze
- Tamassia L. (2009), *Gestione del personale degli enti locali. Aggiornato alla riforma Brunetta*, Sole24Ore Pirola, Milano